



GUIDA SICURA

GSIC.2026-2026.001 – EDIZIONE: GIUGNO 2026

CONTRATTO DI ASSICURAZIONE CORPI VEICOLI TERRESTRI

Il Set Informativo prevede i seguenti documenti:

- a) Dip Danni;
- b) Dip Aggiuntivo;
- c) Glossario;
- d) Condizioni di assicurazione;

che devono essere consegnati al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente l'Informativa Precontrattuale

CONTATTI UTILI

ASSISTENZA H24 - 7 GIORNI SU 7

NUMERO VERDE dall'Italia
800.894.147

NUMERO dall'estero
+39.039.9890.720

SCARICA NOBIS CON TE, PER PORTARE LA TUA ASSICURAZIONE SEMPRE CON TE!

NOBIS CON TE è l'app dedicata ai clienti
danni di Nobis Assicurazioni che permette
di avere a portata di mano:

- ✓ tutte le polizze sottoscritte con la documentazione contrattuale
- ✓ i dati dell'intermediario sempre a disposizione
- ✓ uno spazio semplice per gestire i sinistri
- ✓ assistenza in tempo reale, 24 ore al giorno

NOBIS
ASSICURAZIONI

SCARICA NOBIS CON TE GRATUITAMENTE E ACCEDI CON IL TUO NUMERO DI POLIZZA.



Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri

DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Prodotto: Guida Sicura

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è registrata in Italia ed autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con Decreto del Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato del 20 ottobre 1993 (Gazzetta Ufficiale del 03 novembre 1993 n. 258). È iscritta alla Sez. I, al n. 1.00115, dell'Albo delle Imprese IVASS e ne è soggetta a controllo.



Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sul prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

La presente polizza copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato al verificarsi dei seguenti sinistri: **Incendio (con Ricorso Terzi da Incendio), Furto e Rapina, Eventi Naturali, Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici, Garanzie Accessorie, Rottura Cristalli, Collisione, Kasko, GAP, Infortunio del Conducente, Tutela Legale e Assistenza Stradale**. La polizza si articola in 4 formule: "Formula Light", "Formula Completa", "Formula Super" e "Formula Superior".



Che cosa è assicurato?

Garanzia Corpi Veicoli Terrestri

Incendio (con Ricorso Terzi da Incendio)

- ✓ L'Impresa, entro i limiti indicati nelle Condizioni di Assicurazione, indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di Incendio, inteso come combustione con sviluppo di fiamma che causi un danno materiale e diretto al veicolo, dovuto all'azione del fulmine, allo scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione destinati al funzionamento del veicolo stesso ovvero a natura elettrica.
- ✓ Ricorso Terzi da Incendio: in caso di incendio, scoppio del serbatoio o dell'impianto di alimentazione del veicolo identificato in polizza, quando questi non è in circolazione risponde per danni materiali e alle condizioni previste dal contratto, delle spese sostenute per il ripristino dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato.

Furto e Rapina

- ✓ L'Impresa, entro i limiti indicati nelle Condizioni di Assicurazione, indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di: Furto del veicolo o di sue parti, comprese le targhe; Rapina del veicolo; Atti vandalici, conseguenti a furto totale del veicolo e successivo ritrovamento; Danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate. Sono equiparati ai danni da furto o rapina quelli causati al veicolo nell'esecuzione di detti reati o a seguito della circolazione avvenuta durante l'uso o il possesso abusivo del veicolo stesso.

Eventi Naturali

- ✓ L'Impresa, entro i limiti indicati nelle Condizioni di Assicurazione, indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di: grandine, tempeste, uragani, mareggiate, trombe d'aria, terremoto, alluvioni, inondazioni, bombe d'acqua, pressione della neve (esclusa la caduta di neve o ghiaccio dai tetti). Inoltre, sono compresi nella copertura assicurativa: frane e smottamenti del terreno, valanghe e slavine.
- ✓ All'interno dell'evento "Grandine" è ricompreso anche il danno occorso ai cristalli, se il danno si è verificato a seguito dell'evento "Grandine".

Atti Vandalici ed Eventi sociopolitici

- ✓ L'Impresa, entro i limiti indicati nelle Condizioni di Assicurazione, indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo in conseguenza di: tumulti popolari; scioperi; sommosse; atti di terrorismo; sabotaggio; vandalismo.

Garanzie Accessorie

- ✓ L'Impresa indennizza, entro i limiti indicati nelle Condizioni di Assicurazione: le spese veterinarie per lesioni subite da animali domestici; le spese di ripristino interni veicolo a seguito di soccorso vittime della strada; le spese amministrative di custodia e parcheggio; i costi di ripristino impianto Antifurto/Localizzatore satellitare; le spese per la nuova immatricolazione e/o passaggio di proprietà (operativa solo in caso di Danno totale con riacquisto); le spese di riacquisto del vestiario e dei beni di prima necessità; le spese per sostituzione o riparazione pneumatici; le spese per il ripristino del veicolo a seguito di danno occorso per investimento di animali selvatici; le spese di ripristino dei dispositivi di sicurezza; le spese anteriori al furto del veicolo (c.d. bonus fedeltà); le spese per rifacimento delle chiavi; le spese per danni da roditore, le spese per errato rifornimento del carburante e le spese per smaltimento delle componenti inquinanti delle auto elettriche e/o ibride.

Rottura cristalli

- ✓ L'Impresa, entro i limiti indicati nelle Condizioni di Assicurazione, indennizza all'Assicurato le spese sostenute per sostituire o riparare i Cristalli del Veicolo, in caso di danni determinati da causa accidentale o da fatto involontario di terzi.

Collisione

- ✓ L'Impresa, entro i limiti indicati nelle Condizioni di Assicurazione, indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di Collisione con altro veicolo identificato (munito di targa o altro dato di immatricolazione), verificatasi durante la circolazione.

Kasko

- ✓ L'Impresa, entro i limiti indicati nelle Condizioni di Assicurazione, indennizza i danni materiali e diretti subiti dal veicolo assicurato a seguito di: collisione con altro veicolo verificatasi durante la circolazione, urto, uscita di strada, ribaltamento.
- ✓ La garanzia opera anche a seguito di Collisione su strada pubblica avvenuta con un Veicolo identificato, ma privo di valida copertura RCA.

GAP - Valore a Nuovo (sempre inclusa in tutte le formule assicurative per i primi 12 mesi di decorrenza della polizza)

L'Impresa, entro i limiti indicati nelle Condizioni di Assicurazione, in caso di sinistro che abbia comportato un danno totale e liquidabile derivante da Incendio, Furto e/o Rapina, Eventi Naturali, Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici, entro 6 mesi dalla data del sinistro, riconosce all'Assicurato il pagamento della differenza fra il prezzo di riacquisto di un veicolo equivalente a quello assicurato e il valore indennizzabile secondo i termini di polizza.

Garanzia Infortunio del Conducente (Garanzia Facoltativa)

L'Impresa assicura il legittimo Conducente per l'infortunio subito in occasione della guida del veicolo identificato nel Modulo di Adesione. La garanzia opera dal momento in cui il conducente sale a bordo del veicolo sino al momento in cui discende dallo stesso, se l'infortunio ha per conseguenza l'invalidità permanente o la morte del conducente. Il capitale assicurato è pari a Euro 50.000.

Garanzia Tutela Legale (Garanzia Facoltativa)

L'Impresa assume a proprio carico ed entro i limiti indicati nelle Condizioni di Assicurazione, l'onere dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che l'Assicurato/Aderente dovesse sostenere a seguito di un sinistro rientrante nella copertura assicurativa, per le spese, competenze e onorari dei professionisti.

Sottosezione Tutela recupero punti patente: sono rimborsate le spese sostenute per partecipare al corso di aggiornamento di recupero dei punti e sostenere l'esame per la revisione della patente.

Garanzia Assistenza Stradale (Garanzia Facoltativa)

L'Impresa assume a proprio carico ed entro i limiti indicati nelle Condizioni di Assicurazione, fornisce assistenza se si rende necessario, a seguito di: incidente, incendio, furto totale, furto anche tentato o parziale, eventi sociopolitici, eventi naturali, guasto. L'Assistenza opera per le seguenti garanzie: Soccorso stradale, per il traino del veicolo al punto di assistenza/riparazione più vicino; Dépannage, per l'invio di un mezzo di intervento che consente al veicolo di ripartire (durata massima intervento 30 min); Assistenza Green, se il veicolo assicurato resta immobilizzato per esaurimento della carica delle batterie; Quick Service, per riparazioni effettuabili in massimo 2 ore; Autovettura sostitutiva, se la riparazione richiede più di 8 ore di manodopera o in caso di furto.

Prestazioni operanti oltre i 50 km dal luogo di domicilio dell'assicurato:

Spese di albergo, se si rende necessario per le riparazioni una sosta forzata, coprendo le spese di pernottamento e prima colazione; Rientro o prosecuzione del viaggio nel momento in cui il veicolo rimane immobilizzato con tempi riparazione di almeno 3 giorni, sono coperti il costo del rientro o della prosecuzione del viaggio; Servizio taxi, a seguito di soccorso stradale; Demolizione del veicolo in Italia; Recupero del veicolo riparato o ritrovato dopo il furto, è coperto un biglietto del treno o aereo di sola andata per recuperare il veicolo; Rimpatrio del veicolo dall'estero, sono coperti i costi di trasporto fino all'officina o carrozzeria indicata dall'Assicurato, quando il veicolo non è riparabile entro 5 giorni lavorativi o è irreparabile; Abbandono legale all'estero, sono coperti i costi amministrativi e organizzativi; Assistenza linguistica all'Estero.



Che cosa non è assicurato?

- ✗ Sono esclusi i veicoli adibiti ad uso noleggio con e senza conducente, i veicoli adibiti a scuola guida, quelli destinati al servizio pubblico e gli autotassametri.

Garanzia Corpi Veicoli Terrestri

Per tutte le garanzie facenti parte dei Corpi Veicoli Terrestri, sono esclusi i danni:

- ✗ relativi a radiotelefoni e telefoni satellitari anche stabilmente fissati al veicolo;
- ✗ relativi ad optional ed apparecchi audiofonovisivi la cui presenza non sia documentabile;
- ✗ alle antenne avvitate ed ai tergicristallo anteriori e posteriori;
- ✗ avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche ed alle relative prove ufficiali;
- ✗ conseguenti ad atti di guerra, guerra civile (dichiarata o di fatto), occupazione militare, manifestazioni, invasioni, insurrezioni;
- ✗ scioperi e sommosse (fa eccezione il caso di attivazione della garanzia Atti vandalici ed Eventi sociopolitici);
- ✗ causati da eruzioni vulcaniche;
- ✗ conseguenti allo sviluppo controllato o meno di energia nucleare o radioattività, comunque determinatosi;
- ✗ determinati da dolo del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del veicolo assicurato);
- ✗ preesistenti sulla parte danneggiata, da qualunque causa originati;
- ✗ derivanti da abuso di alcool, abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti, allucinogeni.

Garanzia Infortunio del Conducente

L'Impresa non riconosce alcuna indennità per l'infortunio subito dal conducente:

- ✗ derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione. Fa eccezione il caso di guida con patente scaduta a condizione che il legittimo conducente ha i requisiti per il rinnovo, al momento del Sinistro;
- ✗ in conseguenza di azioni delittuose o di imprese temerarie;
- ✗ derivanti da guerra, insurrezioni;
- ✗ derivanti da abuso di alcool, abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti, allucinogeni;
- ✗ in occasione di gare automobilistiche o delle relative prove ed allenamenti;
- ✗ in caso di dolo del guidatore.

Garanzia Tutela Legale

Sono esclusi:

- ✗ il pagamento di multe, ammende e sanzioni pecuniarie in genere;

- ✗ gli oneri fiscali;
- ✗ le spese, le competenze e gli onorari relativi a controversie per il recupero del credito, sia quando l'Assicurato è creditore, sia quando è debitore;
- ✗ le spese, competenze ed onorari per controversie in materia amministrativa, fiscale, tributaria;
- ✗ le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
- ✗ le spese, competenze ed onorari per controversie relative a successioni e/o donazioni;
- ✗ le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da: compravendita, permuta di immobili, terreni, beni mobili registrati;
- ✗ le spese, competenze ed onorari per controversie derivanti da contratti di locazione;
- ✗ le spese per controversie nei confronti dell'Impresa;
- ✗ le spese per le controversie tra più assicurati;
- ✗ le tasse di registro.

La garanzia non opera nei seguenti casi:

- ✗ dolo dell'assicurato;
- ✗ se il veicolo indicato sul Modulo di adesione non è coperto da assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione (RCA);
- ✗ trasporto di persone, quando questo non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione o da ogni altra disposizione vigente in materia di trasporto;
- ✗ se il conducente del veicolo non è abilitato secondo le disposizioni vigenti;
- ✗ violazione degli artt. 186, 186-bis, 187 e 189 del C.d.S., salvo sentenza di assoluzione con formula piena;
- ✗ in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove, salvo che si tratti di gare di pura regolarità indette esclusivamente dall'A.C.I.;
- ✗ le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'assicuratore RCA del veicolo indicato sul Modulo di adesione;
- ✗ se la compagnia di RCA agisce nei modi e nei termini previsti dal CAP.

Garanzia Assistenza

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di:

- ✗ gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti;
- ✗ stato di guerra, rivoluzione, saccheggi;
- ✗ Eventi sociopolitici gravi;
- ✗ terremoti o altri fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- ✗ fenomeni connessi a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o artificiali;
- ✗ dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
- ✗ abuso di alcolici o psicofarmaci nonché dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- ✗ non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del Veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore.



Ci sono limiti di copertura?

Garanzia Corpi Veicoli Terrestri

! Le somme garantite ed i massimali indicati nelle Condizioni di Assicurazione rappresentano il massimo esborso dell'Impresa per Sinistro e per anno assicurativo, salvo quanto espressamente ed eventualmente indicato all'interno di ciascuna garanzia.

Garanzia Infortunio del conducente

- ! si applica un limite di Euro 50.000;
- ! si applicano le seguenti franchigie in caso di Invalidità Permanente da infortunio.

Percentuale Invalidità	Indennizzo
Inferiore al 3%	Nessun indennizzo
Tra 3% e 25%	Indennizzo solo la parte che supera la soglia del 3%
Tra 26% e 66%	Nessuna franchigia
Superiore al 66%	Indennizzo al 100%

Garanzia Tutela legale

- ! limite di Euro 15.000 per sinistro,
- ! per le spese sostenute a seguito recupero punti patente fino a Euro 2.000 per sinistro e periodo di assicurazione;
- ! per le spese sostenute in ambito stragiudiziale limite di Euro 500 per evento;
- ! in caso di azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni: le spese, le competenze, gli onorari dei professionisti liberamente scelti dall'Assicurato, sono coperti per un valore di lite non inferiore ad Euro 1.000.

Garanzia Assistenza

- ! Tutte le prestazioni sono fornite un massimo di 3 volte per tipo entro ciascun anno di validità della polizza, quando non diversamente indicato.
- ! La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'Estero nel corso dell'anno di validità della polizza è di 60 giorni.



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, nonché per il territorio della Norvegia, dell'Islanda, della Svizzera, del Principato di Monaco, di Andorra, del Liechtenstein, della Serbia e del Regno Unito; l'assicurazione vale anche per tutti gli altri Stati che fanno parte del sistema della Carta Verde e le cui sigle internazionali non sono barrate sulla Carta Verde stessa.
- ✓ Per la garanzia "Corpi Veicoli Terrestri", la ripartizione territoriale è stabilita in base: alla provincia di residenza del proprietario del veicolo alla provincia di residenza del Locatario, nel caso di locazione finanziaria.
- ✓ Per la garanzia "Tutela legale", per vertenza di natura contrattuale, extracontrattuale e penale vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, Svizzera, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino. Inoltre, per le vertenze connesse alla circolazione dei veicoli vale per il territorio degli Stati dell'Unione Europea, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino e gli stati indicati sul certificato internazionale di assicurazione (Carta Verde).



Che obblighi ho?

Al momento della sottoscrizione del contratto, il Contraente e l'Assicurato hanno il dovere di fare dichiarazioni non reticenti, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, tutti i cambiamenti che comportano una modifica del rischio. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti o l'omessa comunicazione delle modifiche del rischio possono comportare la cessazione della polizza o la perdita, parziale o totale, del diritto all'Indennizzo. È fatto salvo il diritto all'Obligo oncologico.

Il Contraente e/o l'Assicurato comunicano per iscritto all'Impresa tramite lettera raccomandata A/R o PEC (nobisassicurazioni@pec.it) l'esistenza di altre assicurazioni. Tale comunicazione riguarda le coperture che assicurano le stesse persone e/o gli stessi rischi previsti dal presente Contratto, anche se stipulate da soggetti diversi. Il Contraente provvede a comunicare all'Impresa, tramite i canali concordati: Targa o Telaio del veicolo, Marca e Modello del veicolo, Dati dell'Assicurato, Garanzie o Pacchetto di Garanzie scelto dall'Assicurato, Inizio della copertura, Fine della copertura.

In caso di Polizza ad adesione, il Contraente consegna la documentazione relativa all'intermediario (MUP) e l'informativa precontrattuale.

L'Assicurato, in caso di sinistro, deve mettere a disposizione dell'Impresa tutta la documentazione necessaria alla verifica del caso. Inoltre, il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare il sinistro a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.



Quando e come devo pagare?

Il contratto si perfeziona con il pagamento del premio che avviene mediante un versamento unico, anche se il Contraente lo paga in due o più rate. Il premio è determinato per periodo di assicurazione annuale. A seconda degli accordi assunti tra le Parti, il premio può essere versato tramite bonifico bancario, assegni o contanti (nei limiti stabiliti dalle norme di legge).

Il premio dev'essere pagato all'Intermediario oppure direttamente all'Impresa.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

L'Assicurazione ha effetto dal giorno e dall'ora indicati nella Scheda di Polizza/Modulo di Adesione, se il Contraente o l'Assicurato paga il Premio o la prima rata di Premio. In caso contrario, l'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'Assicurazione resta operante fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza stessa. Trascorso tale termine, l'Assicurazione resta sospesa e riprende effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento come previsto dal Codice Civile.

La garanzia Tutela legale decorre: in ambito penale dalle ore 24 del giorno di decorrenza della polizza; in ambito civile contrattuale al termine di un periodo di carenza pari a 90 giorni; in ambito civile extracontrattuale dalle ore 24 del giorno di decorrenza della polizza.

Il contratto stipulato tra Impresa e Contraente ha durata poliennale, con esclusione di qualsiasi tacito rinnovo.

La singola copertura assicurativa può avere durata annuale o poliennale, con un minimo di 12 ed un massimo di 60 mesi secondo quanto indicato nel Modulo di Adesione. Resta espressamente escluso qualsiasi tacito rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

Il presente Contratto di Assicurazione riconosce all'Assicurato il diritto di ripensamento. L'Assicurato deve esercitare tale diritto entro 30 giorni dalla data di decorrenza della copertura, a pena di decadenza. Per esercitare il diritto di ripensamento, l'Assicurato deve inviare all'Impresa una lettera raccomandata A/R oppure una PEC. Se il diritto di ripensamento viene esercitato, l'Impresa rimborsa all'Assicurato il Premio versato, al netto delle imposte. Se nei primi 30 giorni dalla decorrenza del contratto avviene un sinistro per il quale l'Impresa provvede alla liquidazione dell'indennizzo o alla costituzione di una riserva tecnica, l'Impresa medesima trattiene l'intero premio relativo all'annualità colpita dal sinistro. Resta fermo il diritto dell'Assicurato al rimborso delle quote di premio eventualmente corrisposte e relative alle annualità successive, al netto delle imposte previste per legge. Dopo ogni Sinistro denunciato e fino al sessantesimo giorno dal pagamento dell'Indennizzo o dalla definizione del Sinistro, il Contraente o l'Assicurato possono recedere dal contratto di assicurazione. Il recesso deve essere comunicato tramite lettera raccomandata A/R o PEC (nobisassicurazioni@pec.it).

In assenza di sinistro pagato o riservato, l'Impresa rimborsa il premio pagato e non goduto entro 60 giorni dalla ricezione del recesso esercitato dall'Assicurato al netto delle imposte di legge. In caso di recesso per sinistro pagato o riservato, l'Impresa tratterà il premio relativo all'annualità colpita dal sinistro e provvederà a rimborsare la quota di premio pagata e non goduta relativa alle annualità successive al netto delle imposte di legge.

L'Impresa, tramite lettera raccomandata A/R o PEC, può recedere dal contratto solo se si verificano più di due sinistri nel corso dell'intera durata della polizza, con l'esclusione di quelli relativi alle garanzie "Rottura Cristalli" e "Assistenza Stradale". Facoltà esercitabile nei confronti sia del Contraente sia dell'Assicurato.

Il recesso esercitato dall'Impresa ha effetto dopo 30 giorni dalla data in cui il Contraente/Assicurato riceve la comunicazione inviata dall'Impresa e quest'ultima rimborsa entro 60 giorni dalla data di efficacia del recesso la parte di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso, al netto delle imposte di legge.

Se il recesso è esercitato dall'Impresa, il Contraente (decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso) non può più includere nuove Applicazioni.

Assicurazione Corpi Veicoli Terrestri

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP Aggiuntivo Danni)



Prodotto: Guida Sicura

Ultimo aggiornamento: Giugno 2026

Il DIP Aggiuntivo Danni è l'ultimo disponibile

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'Impresa.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito Nobis), con sede legale in viale Gian Bartolomeo Colleoni n. 21, 20864 Agrate Brianza (MB); tel. +39.039.9890001; sito internet: www.nobis.it; e-mail: assicurazioni@nobis.it; PEC: nobisassicurazioni@pec.it; iscritta alla Sezione I dell'Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00115 e soggetta al relativo controllo. La società è soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Axa Assicurazioni S.p.A. ai sensi degli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile e appartiene al gruppo assicurativo Axa Italia, iscritto all'albo dei gruppi assicurativi con il numero 041.

Con riferimento all'ultimo bilancio d'esercizio approvato (esercizio 2025), il patrimonio netto di Nobis, ammonta a 194.480.377 euro, e il risultato economico di periodo ammonta a 20.636.999 euro. Con riferimento alla situazione di solvibilità, si precisa che il valore dell'indice di solvibilità (Solvency Ratio), è pari al 200,13%. Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa) è possibile consultare il sito: <https://www.nobis.it/chi-siamo/governance/solvency-ii-sfcr/>.

Al contratto si applica la legge italiana

Prodotto



Che cosa è assicurato?

In caso di coperture con durate poliennali, si applicano i seguenti sconti di premio: 0,00% (12 mesi), 4,04% (24 mesi), 6,12% (36 mesi), 8,24% (48 mesi), 10,41% (60 mesi).

La garanzia facoltativa GAP (Valore a Nuovo) può essere attivata tramite pagamento di un premio aggiuntivo, a seconda della durata prescelta.

Sono possibili le seguenti 4 opzioni facoltative:

- GAP VN24 con durata di 24 mesi dalla decorrenza della polizza;
- GAP VN36 con durata di 36 mesi dalla decorrenza della polizza;
- GAP VN48 con durata di 48 mesi dalla decorrenza della polizza;
- GAP VN60 con durata di 60 mesi dalla decorrenza della polizza.

La copertura ha validità per l'intero periodo di pagamento del premio di garanzia.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Rispetto a quanto indicato nel DIP Danni sono presenti le seguenti esclusioni:

CORPI VEICOLI TERRESTRI

Incendio, non opera per i danni: (i) causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico non seguiti da Incendio; (ii) dovuti a modifiche dell'impianto elettrico, in tutto o in parte; (iii) causati da scarsa manutenzione o da errori tecnici durante gli interventi di riparazione o di service; (iv) riferibili a difetti di fabbricazione del Veicolo; (v) determinati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del Veicolo assicurato); (vi) determinati da Furto (totale e parziale) del Veicolo. L'esclusione si applica se il Furto è agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione del Veicolo all'interno dello stesso; (vii) conseguenti a grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere; (viii) derivanti dall'atto doloso di terzi; **Ricorso Terzi da Incendio** non opera per i danni: (i) alle cose di terzi in: uso, custodia, possesso del Contraente o Assicurato con la sola eccezione dei danni materiali e diretti subiti dal locale tenuto in locazione per rimessaggio del Veicolo; (ii) da inquinamento: dell'aria, dell'acqua, del suolo; (iii) alle cose in uso, custodite o detenute in consegna dal coniuge, dagli ascendenti, discendenti (legittimi, naturali o adottivi), dagli affiliati, dagli altri parenti, dagli affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico; (iv) subiti dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovano con loro in uno dei rapporti sopra indicati, se l'Assicurato è una società; (v) causati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di: liquidi corrosivi, liquidi lubrificanti, liquidi combustibili, liquidi infiammabili, sostanze solide tossiche, gas liquidi e non, materie esplosive.

Furto e Rapina non opera per i danni: (i) dovuti a modifiche dell'impianto elettrico, in tutto o in parte; (ii) causati da scarsa manutenzione o da errori tecnici durante gli interventi di riparazione o di service; (iii) riferibili a difetti di fabbricazione del Veicolo; (iv) determinati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del Veicolo assicurato); (v) determinati da Furto (totale e parziale) del Veicolo. L'esclusione si applica se il Furto è agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione del Veicolo all'interno dello stesso; (vi) conseguenti a grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere; (vii) verificatisi a seguito di appropriazione indebita.

Eventi Naturali non opera per i danni: (i) determinati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge.

Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici non opera per i danni: (i) determinati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge; (ii) derivanti dalla circolazione di altri veicoli che abbiano urtato il veicolo assicurato o quelli riconducibili alla garanzia Kasko.

Garanzie Accessorie - Indennizzo bagagli non opera per: (i) gli oggetti di valore; (ii) il denaro; (iii) i biglietti non goduti; **Protezione Pneumatici** non opera per: (i) campagne di richiamo sistematiche di serie e difetti di fabbricazione; (ii)

pneumatici non omologati per l'uso stradale o di dimensioni differenti rispetto a quelle previste dal libretto di circolazione; (iii) utilizzo di catene da neve. Gli pneumatici montati in sostituzione non rientrano nell'oggetto di copertura dell'assicurazione.

Rottura Cristalli l'assicurazione non comprende i seguenti danni (i) rigature, segnature, scheggiature, screpolature e simili; (ii) rottura dei cristalli provocati da grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere; (iii) da rottura dei cristalli provocati da eventi sociopolitici. Inoltre, sono esclusi i danni agli specchietti retrovisori e quelli provocati ad altre parti del Veicolo assicurato dalla rottura dei Cristalli.

Collisione non opera per i danni: (i) derivanti dalla guida del veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione; (ii) causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, incendio non determinati dagli eventi descritti nell'oggetto dell'assicurazione; (iii) conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo; (iv) conseguenti a grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere; (v) subiti dal veicolo durante l'uso od il possesso abusivo dello stesso a seguito di furto e rapina.

Kasko non comprende i danni: (i) esclusi nella garanzia Collisione; (ii) alle ruote, cerchioni, camere d'aria se verificatisi non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza; (iii) meccanici da usura e/o cattiva manutenzione del mezzo.

GAP (Valore a nuovo) non comprende i danni derivanti dalle seguenti garanzie: (i) Collisione; (ii) Kasko.

TUTELA LEGALE

Tutela Legale

Per i giudizi civili di valore superiore a Euro 5.000, l'intervento di un avvocato domiciliatario esclude: (i) gli oneri per la trattazione extragiudiziale; (ii) le spese di trasferta del legale di fiducia dell'Assicurato; **Patente a Punti** non opera per il pagamento di: (i) cauzioni; (ii) multe; (iii) ammende. Inoltre, non opera se la revisione ex art. 126 Bis C.d.S. è conseguente a perdita di punti per uno o più dei seguenti articoli: art. 126 bis – Revoca per mancato superamento dell'esame di revisione, art. 141 – Gare di velocità, art. 186 – Guida in stato d'ebbrezza, art. 187 – Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, art. 189 – Omissione di soccorso, art. 192 – Violazione di posti di blocco.

ASSISTENZA STRADALE

Autovettura sostituita non comprende: (i) i tagliandi periodici; (ii) gli interventi di ordinaria manutenzione; e (iii) di immobilizzo di moto, roulotte o rimorchio.



Ci sono limiti di copertura?

Rispetto a quanto indicato nel DIP Danni sono presenti i seguenti limiti:

CORPI VEICOLI TERRESTRI

Incendio/ Furto e Rapina/ Eventi Naturali/ Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici in caso di danno totale del veicolo assicurato: (i) se l'Assicurato non riacquista un altro veicolo presso un concessionario appartenente alla Rete Convenzionata, l'Impresa calcola l'ammontare del danno in base al valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro a cui sono applicati gli scoperti e i minimi riportati nelle tabelle sottostanti; (ii) se l'Assicurato entro 6 mesi dal sinistro riacquista un altro veicolo presso un concessionario appartenente alla Rete Convenzionata, in sostituzione di quello assicurato, l'Impresa calcola l'ammontare del danno con la formula del valore a nuovo fino a 12 mesi dalla data di acquisto del veicolo; successivamente i 12 mesi, l'ammontare del danno verrà calcolato in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro. L'indennizzo non può mai superare il limite della somma assicurata. In caso di danno parziale del veicolo assicurato: (i) l'ammontare del costo delle riparazioni o delle sostituzioni che servono a ripristinare il veicolo com'era prima di un danno considerato "parziale", non può superare il valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro e non può andare oltre la somma assicurata. Nella garanzia Furto Rapina è compresa anche la sottrazione degli Optional non di serie e degli Apparecchi Audiofonovisivi: la prestazione opera fino ad un Indennizzo massimo di Euro 1.000.

Ricorso Terzi da Incendio se si verifica: incendio, scoppio del serbatoio, scoppio dell'impianto di alimentazione del Veicolo identificato nel Modulo di Adesione, l'Impresa risponde fino alla concorrenza di Euro 100.000 euro per sinistro ed Euro 150.000 per anno assicurativo.

Garanzie Accessorie - Rimborso spese veterinarie per lesioni subite da animali domestici: limite di Euro 500 per Sinistro e anno assicurativo; **Rimborso spese di ripristino interni Veicolo a seguito di soccorso vittime della strada:** limite di Euro 500 per Sinistro e anno assicurativo; **Rimborso spese di custodia e parcheggio:** limite di Euro 500 per polizza; **Rimborso costi di ripristino impianto Antifurto/ Localizzatore satellitare:** la garanzia è operativa solo a condizione che il dispositivo sia stato montato ed attivato entro 10 giorni dalla data di immatricolazione del Veicolo. La garanzia è prestata nel limite di Euro 500 per polizza; **Rimborso spese nuova immatricolazione e/o passaggio di proprietà (operativa solo in caso di Danno totale con riacquisto):** limite di Euro 500 per polizza; **Indennizzo bagagli:** limite di Euro 500 per polizza; **Protezione pneumatici:** La garanzia è prestata con il limite di uno pneumatico per anno assicurativo e di Euro 800 per Sinistro e anno assicurativo. È prevista una franchigia fissa di 20 euro in caso di sostituzione dello pneumatico e un periodo di carenza di 7 giorni. La garanzia è valida fino al raggiungimento di 4 mm di profondità della scultura dello pneumatico, oltre questo limite la garanzia si intenderà decaduta automaticamente. Per i primi 3 mesi decorrenti dalla data di acquisto del veicolo, l'Impresa rimborsa il valore a nuovo dello pneumatico, dal 4° al 12° mese rimborsa il 90% del valore a nuovo dello pneumatico, dopo il 12° mese rimborsa il 70% del valore a nuovo dello pneumatico. **Danni al Veicolo a causa di investimento e urto di animali selvatici:** limite di Euro 2.500 per Sinistro e anno assicurativo; **Ripristino dei dispositivi di sicurezza:** limite di Euro 1.000 per Sinistro e anno assicurativo; **Rimborso spese anteriori al furto del veicolo (C.D. Bonus Fedeltà):** limite di Euro 500 per Sinistro e anno assicurativo, **Spese per il rifacimento delle chiavi:** limite di Euro 500 per Sinistro e anno assicurativo; **Danni da roditori:** limite di Euro 1.500 per Sinistro e anno assicurativo; **Errato rifornimento:** limite di Euro 500 per Sinistro e anno assicurativo; **Smaltimento per auto elettriche:** limite di Euro 2.500 per Sinistro e anno assicurativo.

Rottura Cristalli l'Impresa indennizza l'Assicurato delle spese sostenute fino alla concorrenza dei massimali di seguito indicati, da intendersi per Sinistro e per anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei Cristalli rotti: (i) Euro 3.000 in Rete Convenzionata con l'impresa o con l'Intermediario; (ii) Euro 1.500 fuori Rete Convenzionata.

Collisione/Kasko in caso di danno totale del veicolo assicurato: (i) l'Impresa calcola l'ammontare del danno in base al valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro a cui sono applicati gli scoperti e i minimi riportati nelle tabelle sottostanti. L'indennizzo non può mai superare il limite della somma assicurata. In caso di danno parziale del veicolo assicurato: (i) l'ammontare del costo delle riparazioni o delle sostituzioni che servono a ripristinare il veicolo com'era prima di un danno considerato "parziale", non può superare il valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro e non può andare oltre la somma assicurata.

GAP (Valore a nuovo) l'impresa indennizza l'Assicurato delle spese sostenute fino alla concorrenza di Euro a 55.000 €.

Tutela Legale - Patente a Punti per il rimborso delle spese, è previsto un importo massimo fino alla concorrenza di Euro 2.000 per evento e periodo di assicurazione in conseguenza alla perdita di: (i) punti 6 per le patenti A e B; (ii) punti 9 per le patenti superiori; dalla data di sottoscrizione del Contratto.

ASSISTENZA

Assistenza stradale - Soccorso stradale: massimale di Euro 200 per evento in Italia e all'Estero; **Dépannage:** i costi dei pezzi di ricambio rimangono a carico dell'assicurato; **Assistenza Green:** massimale Euro 100 per evento e per anno assicurativo; **Quick service:** tutti i costi della riparazione: manodopera, parti di ricambio e materiali di consumo restano a carico dell'assicurato; **Autovettura sostitutiva:** la vettura sostitutiva viene prestata: per un massimo di 3 giorni, se la riparazione richiede più di 8 ore; per un massimo di 7 giorni in caso di furto; rimangono a carico dell'Assicurato le assicurazioni facoltative, le spese di carburante, i pedaggi, i traghetto, gli eventuali giorni di noleggio eccedenti. **Prestazioni operanti oltre i 50 km dal luogo di domicilio dell'Assicurato - Spese di albergo:** massimale di Euro 300 per evento; **Rientro o prosecuzione del viaggio:** massimale di Euro 500 per eventi in Italia, di Euro 1.000 se accaduti all'estero; **Servizio taxi e Recupero del veicolo riparato o ritrovato dopo il furto:** massimale di Euro 50 per sinistro; **Rimpatrio del veicolo dall'Estero:** limite di Euro 1.000 per sinistro, restano a carico dell'Assicurato i costi di: riparazione del veicolo, diritti doganali, optional del veicolo rubati prima dell'arrivo del mezzo di trasporto; **Abbandono legale all'estero:** restano a carico dell'Assicurato i costi di: custodia, eventuale documentazione per la perdita del possesso, tutti gli altri documenti da richiedere in Italia a cura dell'Assicurato.

Scoperti e Franchigie
Incendio Furto e Rapina

Danno Totale				
Zona	Rete Convenzionata		Fuori Rete Convenzionata	
	scoperto	minimo	scoperto	minimo
1	0%	0 €	20%	2.000 €
2	0%	0 €	20%	2.000 €
2 bis	0%	0 €	20%	2.000 €
3	0%	0 €	20%	2.000 €
4	15%	500 €	20%	2.000 €

Danno Parziale				
Zona	Rete Convenzionata		Fuori Rete Convenzionata	
	scoperto	minimo	scoperto	minimo
1	15%	300 €	20%	2.000 €
2	15%	300 €	20%	2.000 €
2 bis	15%	300 €	20%	2.000 €
3	15%	350 €	20%	2.000 €
4	15%	500 €	20%	2.000 €

Eventi Naturali ed Eventi Sociopolitici

Danno Totale e Parziale				
Zona	Rete Convenzionata		Fuori Rete Convenzionata	
	scoperto	minimo	scoperto	minimo
1	15%	300 €	20%	2.000 €
2	15%	300 €	20%	2.000 €
2 bis	15%	300 €	20%	2.000 €
3	15%	350 €	20%	2.000 €
4	15%	500 €	20%	2.000 €

Rottura Cristalli

Danno Totale (sostituzioni) e Danno Parziale (riparazioni)			
Zona	Rete Convenzionata Impresa	Rete Convenzionata Intermediario	Fuori Rete Convenzionata
Tutte	Franchigia	Franchigia	Franchigia
	125€	200 €	300 €

Collisione

Danno Totale e Parziale				
Zona	Rete Convenzionata		Fuori Rete Convenzionata	
	scoperto	minimo	scoperto	minimo
1	15%	500 €	20%	2.000 €
2	15%	500 €	20%	2.000 €
2 bis	15%	500 €	20%	2.000 €
3	15%	500 €	20%	2.000 €
4	15%	600 €	20%	2.000 €

Kasko

Danno Totale e Parziale				
Zona	Rete Convenzionata		Fuori Rete Convenzionata	
	scoperto	minimo	scoperto	minimo
1	15%	1.000 €	20%	2.000 €
2	15%	1.000 €	20%	2.000 €
2 bis	15%	1.000 €	20%	2.000 €
3	15%	1.000 €	20%	2.000 €
4	20%	1.000 €	20%	2.000 €

Definizione delle aree territoriali:

Zona Territoriale	Provincia proprietario del veicolo
Zona 4	BA, BR, BT, CE, FG, NA, RC, SA, TA
Zona 3	CT, GE città, LE, MB città, MI città, MT, RM città, TO città, VV
Zona 2 bis	GE provincia, MB provincia, MI provincia, RM provincia, TO provincia
Zona 2	AG, AV, BN, BO, CA, CB, CH, CL, CN, CS, CZ, EN, FE, IS, KR, LT, ME, MO, PA, PE, PG, PR, PZ, RG, SR, TP
Zona 1	AL, AN, AO, AP, AQ, AR, AT, BG, BI, BL, BS, BZ, CI, CO, CR, FC, FI, FM, FR, GO, GR, IM, LC, LI, LO, LU, MC, MN, MS, NO, NU, OG, OR, OT, PC, PD, PI, PN, PO, PT, PU, PV, RA, RE, RI, RN, RO, SI, SO, SP, SS, SV, TE, TN, TR, TS, TV, UD, VA, VB, VC, VE, VI, VR, VS, VT

L'Impresa esercita l'eventuale rivalsa verso i terzi responsabili o altri soggetti obbligati per lo stesso titolo dell'Indennizzo pagato. L'Impresa non esercita l'azione di rivalsa verso i trasportati.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il presente contratto è rivolto al proprietario (sia persona fisica che persona giuridica), o all'utilizzatore (in caso di leasing), di un veicolo classificabile come: (i) autovettura, anche elettrica, a uso privato; (ii) autocarro, di peso complessivo fino a 3,5T e di altezza non superiore ai 4 metri; immatricolato in Italia, nella Repubblica di San Marino o nello Stato della Città del Vaticano.



Quali costi devo sostenere?

Costi d'intermediazione: la quota spettante all'Intermediario per tutti i rami previsti dal contratto è pari al 16% del premio imponibile.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati dal Cliente all'Ufficio Reclami di Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A., secondo le seguenti modalità, posta: viale Gian Bartolomeo Colleoni n. 21, 20864 Agrate Brianza (MB), e-mail: reclami@nobis.it . L'Impresa è tenuta a rispondere entro 45 giorni dal reclamo. Per i reclami relativi al comportamento degli Agenti e dei loro dipendenti e collaboratori il termine massimo di 45 giorni per fornire riscontro può essere sospeso per un massimo pari a 15 giorni per le necessarie integrazioni istruttorie.
All'IVASS	In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it . Info su: www.ivass.it .
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:	
Arbitro Assicurativo	Presentando ricorso all'Arbitro Assicurativo tramite il portale disponibile sul sito internet dello stesso (www.arbitroassicurativo.org) dove è possibile consultare i requisiti di ammissibilità, le altre informazioni relative alla presentazione del ricorso stesso e ogni altra indicazione utile.
Mediazione	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98).
Negoziazione assistita	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	Perizia contrattuale ed arbitrato L'accertamento dell'ammontare del danno è concordato direttamente dalle parti. In caso di mancato accordo, la determinazione del danno può essere demandata per iscritto (di comune accordo tra le Parti) a due periti nominati uno dall'Impresa e uno dall'Assicurato. Liti transfrontaliere Reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/consumer-financialservices/financial-dispute-resolution-network-fin-net_it chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte il reclamante avente il domicilio in Italia.

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente/Assicurato. Il presente contratto è soggetto all'imposta sulle assicurazioni vigente in Italia. Per la sola garanzia Infortunio del Conducente, gli importi versati dall'Assicurato a titolo di premio sono detraibili al 19 % alle seguenti condizioni: - il conducente deve essere identificato in polizza; - la copertura deve avere ad oggetto il rischio morte o l'invalidità permanente superiore al 5%, per un massimo di Euro 530 di spesa, anche in presenza di più contratti. In ogni caso, sono detraibili le sole spese sostenute con mezzi di pagamento tracciabile.
---	---

Cosa è il diritto all'oblio oncologico?

Diritto all'oblio oncologico	Se il cliente è stato precedentemente affetto da patologie oncologiche - il cui trattamento attivo sia concluso, in mancanza di recidive, da più di dieci anni, secondo quanto previsto dalla legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi - non è tenuto a fornire informazioni , né subire qualunque tipo di indagine (es. visita medica) in merito a tale pregressa patologia. Il termine è ridotto da dieci a cinque anni, nel caso in cui la patologia sia insorta prima del compimento del ventunesimo anno di età. Per le patologie oncologiche previste dalla Legge 7 dicembre 2023, n. 193 e dai relativi decreti attuativi, sono previsti termini inferiori, indicati nella Tabella , consultabile sul sito internet dell'impresa al seguente link: www.nobis.it
Certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'oblio oncologico	Il cliente che precedentemente alla stipulazione o rinnovo del contratto di assicurazione abbia fornito informazioni relative al proprio stato di salute, concernenti patologie oncologiche da cui sia stato precedentemente affetto e il cui trattamento attivo si sia concluso, senza episodi di recidiva, invia tempestivamente tramite lettera raccomandata A/R o PEC all'impresa di assicurazione o all'intermediario la certificazione rilasciatagli, secondo quanto previsto dalla legge n. 193 del 2023 e successivi decreti attuativi.
Effetti dell'oblio oncologico per le imprese	Se è decorso il periodo previsto per la sussistenza del diritto all'oblio oncologico, le informazioni eventualmente già acquisite non possono essere utilizzate per modificare le condizioni contrattuali, per valutare il rischio dell'operazione o la solvibilità del cliente. Le Imprese hanno l'obbligo di cancellare in modo definitivo i dati relativi alla patologia oncologica pregressa entro 30 gg. dal ricevimento della certificazione, senza oneri per il cliente. Le clausole contrattuali stipulate in contrasto con le disposizioni di cui all'art. 2 commi da 1 a 5 della Legge 7 dicembre 2023 n. 193 sono nulle, fatta salva l'efficacia e la validità del contratto. La nullità opera soltanto a vantaggio del Contraente o dell'Assicurato ed è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

INDICE

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO.....	1
LEGENDA.....	2
GLOSSARIO.....	3
1. NORME COMUNI	6
QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?	6
Art. 1.1 - Decorrenza della garanzia	6
Art. 1.2 - Durata del Contratto.....	6
Art. 1.3 - Durata delle singole coperture assicurative	6
Art. 1.4 - Sospensione in corso di Contratto	6
QUANDO E COME DEVO PAGARE?	6
Art. 1.5 - Pagamento del Premio	6
Art. 1.6 - Oneri fiscali	6
CHE OBBLIGHI HO E CHE OBBLIGHI HA L'IMPRESA?	7
Art. 1.7 - Dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente o dell'Assicurato	7
Art. 1.7 Bis - Rivalsa	7
Art. 1.8 - Polizze vincolate (operante solo se il Contraente comunica la presenza del vincolo all'Impresa)	7
Art. 1.9 - Polizza collettiva ad adesione	7
Art. 1.10 - Altre assicurazioni	7
Art. 1.11 - Comunicazione per l'operatività della polizza	8
Art. 1.12 - Modifiche delle garanzie	8
COME POSSO DISDIRE O RECEDERE DALLA POLIZZA?	8
Art. 1.13 - Disdetta	8
Art. 1.14 - Facoltà di recesso	8
Art. 1.15 - Diritto di ripensamento	8
Art. 1.16 - Trasferimento della proprietà del Veicolo (sostituzione/ cessione del Contratto).....	9
Art. 1.17 - Risoluzione del Contratto per Furto/Rapina	9
Art. 1.18 - Cessazione di rischio per demolizione, distruzione, rottamazione od esportazione definitiva del Veicolo assicurato.....	9
DOVE VALE LA COPERTURA?	10
Art. 1.19 - Validità territoriale	10
ALTRE INFORMAZIONI.....	11
Art. 1.20 - Rinvio alle norme di legge.....	11
Art. 1.21 - Foro competente	11
Art. 1.22 - Validità.....	11
Art. 1.23 - Forza probatoria del Contratto – forma delle comunicazioni	11
Art. 1.24 - Prescrizione dei diritti derivanti dal Contratto.....	11
Art. 1.26 - Misure Restrittive	11
2. GARANZIA CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT)	12
CHE COSA È ASSICURATO?	12
Art. 2.1 - Oggetto dell'Assicurazione	12
Art. 2.2 - Garanzia Incendio	12
Art. 2.3 - Ricorso terzi da Incendio (Sempre compresa gratuitamente nella garanzia Incendio).....	12
Art. 2.4 - Garanzia Furto e Rapina.....	13
Art. 2.5 - Garanzia Eventi Naturali	14
Art. 2.6 - Garanzia Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici	14
Art. 2.7 - Garanzie Accessorie	15
Art. 2.8 - Garanzia Rottura Cristalli.....	17
Art. 2.9 - Garanzia Collisione.....	17
Art. 2.10 - Garanzia Kasko	18
Art. 2.11 - Garanzia GAP (Valore a nuovo).....	18
CHE COSA NON È ASSICURATO?	18
Art. 2.12 - Esclusioni valide per tutte le garanzie CVT.....	18
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	19
Art. 2.13 - Limiti validi per tutte le garanzie CVT.....	19
Art. 2.14 - Scoperti e Franchigie	19
COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?	20
Art. 2.15 - Valore assicurato.....	20

3. GARANZIA INFORTUNIO DEL CONDUCENTE	21
CHE COSA È ASSICURATO?	21
Art. 3.1 - Oggetto dell'Assicurazione	21
CHE COSA NON È ASSICURATO?	21
Art. 3.2 - Esclusioni specifiche relative alla garanzia "Infortunio del Conducente"	21
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	21
Art. 3.3 - Limiti specifici relativi alla garanzia "Infortunio del Conducente"	21
COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?.....	21
Art. 3.4 - Indipendenza da obblighi assicurativi di legge.....	21
4. GARANZIA TUTELA LEGALE.....	22
CHE COSA È ASSICURATO?	22
Art. 4.1 - Oggetto dell'Assicurazione	22
Art. 4.2 - Rischi assicurati	22
Art. 4.3 - Patente a punti.....	22
CHE COSA NON È ASSICURATO?	23
Art. 4.4 - Esclusioni specifiche relative alla garanzia "Tutela legale"	23
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	24
Art. 4.5 - Limiti specifici relativi alla garanzia "Tutela legale"	24
COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?.....	24
Art. 4.6 - Coesistenza con assicurazioni di Responsabilità civile	24
Art. 4.7 - Responsabilità precontrattuali.....	24
5. GARANZIA ASSISTENZA STRADALE	25
CHE COSA È ASSICURATO?	25
Art. 5.1 - Garanzia Assistenza Stradale.....	25
Art. 5.2 - Oggetto dell'Assicurazione	25
Art. 5.3 - Modalità per l'erogazione dell'assistenza	25
Art. 5.4 - Obblighi dell'Assicurato e dell'Impresa	25
Art. 5.5 - Garanzie prestate	25
CHE COSA NON È ASSICURATO?	28
Art. 5.6 - Esclusioni valide per la garanzia Assistenza Stradale	28
CI SONO LIMITI DI COPERTURA?	29
Art. 5.7 - Limiti specifici relativi alle garanzie prestate	29
6. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO	30
Art. 6.1 - Denuncia del Sinistro	30
SEZIONE: CORPI VEICOLI TERRESTRI	32
Art. 6.2 - Recupero del Veicolo	32
Art. 6.3 - Riparazione del Veicolo	32
Art. 6.4 - Determinazione dell'ammontare del danno	32
Art. 6.5 - Pagamento dell'Indennizzo.....	32
SEZIONE: INFORTUNIO DEL CONDUCENTE	33
Art. 6.6 - Determinazione dell'Indennizzo	33
Art. 6.7 - Grado di invalidità permanente e riconoscimento dell'Indennità.....	33
Art. 6.8 - Tabella per la liquidazione dell'Indennità di invalidità permanente.....	34
Art. 6.9 - Morte da Infortunio.....	34
Art. 6.10 - Pagamento dell'Indennità	34
Art. 6.11 - Rinuncia al diritto di surrogazione	34
Art. 6.12 - Risoluzione delle controversie sul grado di invalidità.....	35
SEZIONE: TUTELA LEGALE	35
Art. 6.13 - Insorgenza del Sinistro	35
Art. 6.14 - Gestione del Sinistro.....	35
Art. 6.15 - Scelta del legale	35
Art. 6.16 - Anticipo indennizzi	35
Art. 6.17 - Recupero di somme.....	35
Art. 6.18 - Verifiche e controlli	36
7. ARTICOLI DI LEGGE	37
INFORMATIVA AI SENSI DEL CAPO III SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR)	
AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	39

PRESENTAZIONE DEL PRODOTTO

LA POLIZZA “GUIDA SICURA”

GUIDA SICURA è un prodotto pensato per chi desidera proteggere il proprio Veicolo. Offre una copertura completa contro gli eventi imprevisti e una tutela ampia e strutturata contro i principali rischi legati alla circolazione e agli imprevisti della vita dell'automobilista. Il prodotto può essere personalizzato grazie alla combinazione delle seguenti garanzie:

- Incendio (con Ricorso Terzi da Incendio)
- Furto e Rapina;
- Eventi naturali;
- Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici;
- Garanzie Accessorie;
- Rottura Cristalli;
- Collisione;
- Kasko.

La Polizza si articola in 4 formule, acquistabili singolarmente e strutturate in modo progressivo così da rispondere a differenti livelli di rischio e di capacità di spesa:

- **“Formula Light”** che include le seguenti garanzie: Incendio (con Ricorso Terzi da Incendio), Furto e Rapina.
- **“Formula Completa”** che include le seguenti garanzie: Incendio (con Ricorso Terzi da Incendio), Furto e Rapina, Eventi Naturali, Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici, Garanzie Accessorie e Rottura Cristalli.
- **“Formula Super”** che include le seguenti garanzie: Incendio (con Ricorso Terzi da Incendio), Furto e Rapina, Eventi Naturali, Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici, Garanzie Accessorie, Rottura Cristalli e Collisione.
- **“Formula Superior”** che include le seguenti garanzie: Incendio (con Ricorso Terzi da Incendio), Furto e Rapina, Eventi Naturali, Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici, Garanzie Accessorie, Rottura Cristalli e Kasko.

A ciascuna delle 4 formule prescelte, è possibile inoltre aggiungere le seguenti garanzie facoltative e non acquistabili singolarmente:

- GAP (Valore a Nuovo);
- Infortunio del Conducente;
- Tutela Legale;
- Assistenza Stradale.

La garanzia GAP (Valore a nuovo) è inclusa gratuitamente in tutte le formule assicurative per i primi 12 mesi di decorrenza della polizza. Se l'Assicurato decide di mantenere tale protezione oltre il primo anno, la copertura diventerà opzionale tramite pagamento di un premio aggiuntivo.

La flessibilità del prodotto consente di scegliere le garanzie più idonee e di personalizzare la copertura in funzione delle proprie specifiche esigenze.

LEGENDA

Questa pagina di sintesi fornisce alcune informazioni utili per la comprensione delle Condizioni di Assicurazione. Nella redazione sono state seguite le linee guida di Ania (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici) sui Contratti Chiari e Comprensibili.

LEGENDA

Per rendere più chiare le Condizioni di Assicurazione sono stati utilizzati i seguenti strumenti:



CHE COSA È ASSICURATO?

Garanzie e coperture incluse nella Polizza



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Persone, beni o eventi esclusi dalla Polizza



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Limiti di Indennizzo, franchigie e scoperti



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Tempistiche e modalità di pagamento del Premio assicurativo



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Date di inizio e fine della validità della Polizza



COME POSSO DISDIRE O RECEDERE DALLA POLIZZA?

Modalità di disdetta, Recesso e scioglimento del Contratto



DOVE VALE LA COPERTURA?

Paesi e territori nei quali le garanzie sono valide



CHE OBBLIGHI HO E CHE OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Impegni e obblighi del Contraente e di Nobis Assicurazioni S.p.A al momento della stipula e durante il Contratto



ALTRE INFORMAZIONI

Ulteriori informazioni sulla copertura



COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?

Funzionamento di specifiche garanzie ed eventuale perimetro di applicazione

- Box blu per fornire esempi pratici (contrattualmente non vincolanti) per spiegare quanto riportato negli articoli



ESEMPI

- Parole/frasi in **grassetto** per indicare:
 - le principali garanzie;
 - termini e condizioni di assicurabilità;
 - obblighi di comportamento a carico del Contraente/Assicurato.
- Parole/frasi evidenziate in **azzurro** per indicare:
 - le esclusioni delle garanzie;
 - le franchigie/scoperti delle garanzie;
 - i limiti di massimale e/o sotto limiti di massimale delle garanzie.

GLOSSARIO

Per facilitare la lettura e la comprensione del presente documento, si fornisce la spiegazione di alcuni termini del glossario assicurativo. Si riportano anche i termini che all'interno della Polizza assumono un significato specifico. Quando tali termini compaiono con l'iniziale maiuscola nella Polizza, essi hanno il significato indicato in questa sezione.

Antifurto/Localizzatore satellitare: sistema di rilevazione e monitoraggio satellitare costituito da un insieme di componenti:

- meccaniche;
- elettriche;
- elettroniche;

installate a bordo del Veicolo.

L'apparato consente:

- la geo-localizzazione del Veicolo;
- la comunicazione con la Centrale o il Centro Servizi della Casa Costruttrice, via GSM/GPRS.

Il sistema rileva, registra ed elabora ulteriori informazioni relative alla circolazione e all'utilizzo del Veicolo, quali:

- velocità;
- tracciamento dei percorsi effettuati;
- percorrenze chilometriche;
- direzione di marcia;
- accelerazioni e decelerazioni conseguenti a eventuali urti;
- le date e gli orari delle rilevazioni;

rendendo tali dati disponibili e consultabili anche tramite servizi accessibili via internet.

Apparecchi Audiofonovisivi: le apparecchiature/installazioni aggiuntive rispetto alla dotazione del Veicolo fornita dalla Casa Costruttrice e/o documentati nella fattura di acquisto del Veicolo.

Tali "apparecchiature" devono essere stabilmente installate sul Veicolo e da esso non amovibili (esclusa comunque ogni loro parte amovibile) e si intendono:

- radio;
- lettore CD/MP3/DVD;
- navigatore satellitare;
- televisori/monitors;
- impianto Hi-Fi;
- apparecchi simili.

Le apparecchiature sono garantite se il loro valore rientra nel capitale assicurato.

In caso di Sinistro indennizzabile a termini di Polizza, la presenza di tali apparecchiature deve essere comprovata da apposita documentazione.

Applicazione: documento che attesta la posizione amministrativa di ciascun Assicurato.

Arbitrato: clausola con cui le parti di comune accordo, rinunciano all'Autorità giudiziaria ordinaria e affidano a un arbitro la Risoluzione delle controversie relative all'interpretazione o all'esecuzione del Contratto.

Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'Assicurazione.

Assicurazione: il Contratto di Assicurazione.

Autorità: Autorità di pubblica sicurezza.

Bombe d'acqua: rapido allagamento causato da un eccesso di precipitazioni atmosferiche in un breve lasso temporale dovuto all'impossibilità del suolo di drenare e/o assorbire l'acqua.

Carta di Qualificazione del Conducente (di seguito, C.Q.C.): titolo abilitativo professionale che attesta le capacità di guida e le competenze specifiche di chi effettua trasporti di merci o persone per conto terzi.

Casa costruttrice: l'impresa dell'industria automobilistica che produce e commercializza autoveicoli.

Centro Convenzionato/Rete Convenzionata: le Carrozzerie, le Autofficine e gli altri riparatori che hanno sottoscritto specifica convenzione con l'Impresa o con l'Intermediario.

Centro non Convenzionato/Rete non Convenzionata: le Carrozzerie, le Autofficine e gli altri riparatori che non hanno sottoscritto specifica convenzione con l'Impresa o con l'Intermediario.

Codice della Strada (di seguito, CdS): Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni.

Codice delle Assicurazioni Private (di seguito, CAP): Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

Collisione: danni derivanti da Collisione con un altro Veicolo identificato durante la circolazione, munito di targa o altro dato di immatricolazione.

Colpa grave: condotta di chi agisce con straordinaria e inescusabile imprudenza omettendo di osservare:

- l'ordinaria diligenza del buon padre di famiglia;
- il grado minimo di elementare diligenza che tutti osservano.

Con NOBIS: app dedicata ai Clienti dell'Impresa che sottoscrivono una copertura assicurativa comprensiva del servizio di Assistenza, prestato secondo le modalità e le limitazioni previste dalle Condizioni di Assicurazione. L'app è scaricabile tramite gli Store di Android ed Apple.

Contraente: il Soggetto che sottoscrive il Contratto e assume gli obblighi contrattuali, tra cui il pagamento del Premio. Il Contraente può essere diverso dall'Assicurato.

Cristalli:

- parabrezza;
- lunotto posteriore;
- materiale trasparente del tettuccio apribile;
- Cristalli laterali dell'auto.

Danno extracontrattuale: danno conseguente a Fatto illecito che non presuppone l'esistenza di alcun rapporto contrattuale.

Danno parziale: danno inferiore all'80% del Valore commerciale del Veicolo al momento del Sinistro.

Danno totale: si intende la perdita del Veicolo nei seguenti casi:

- Furto o Rapina del Veicolo non seguiti dal ritrovamento dello stesso;
- eventi assicurati che causano al Veicolo danni pari o superiori all'80% del suo Valore commerciale al momento del Sinistro.

Degrado: deprezzamento del Veicolo e di tutte le sue parti dovuto a:

- Usura (compreso il chilometraggio);
- invecchiamento.

Diritto reale: diritto che attribuisce al titolare la disponibilità di un determinato bene (disponibilità piena nel caso di diritto di proprietà oppure di disponibilità limitata nel caso di diritto di usufrutto). Tale diritto impone il dovere per i terzi di non turbare l'esercizio dello stesso.

Eestero: gli Stati diversi dalla Repubblica Italiana, Stato della Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Franchigia: importo prestabilito che resta a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro.

Furto: Reato previsto dal Codice Penale, commesso da chiunque sottragga una cosa mobile altrui per trarne profitto per sé o per altri.

Guasto: il danno subito dal Veicolo per:

- usura;
 - difetto;
 - rottura;
 - mancato funzionamento di sue parti (con esclusione di qualsiasi intervento di ordinaria manutenzione);
- a condizione che tali eventi rendano impossibile per l'Assicurato l'utilizzo del mezzo in condizioni normali.

Illecito amministrativo depenalizzato: fatto che per la legge non costituisce più Reato e che si estingue con il pagamento di una somma di danaro alla Pubblica Amministrazione.

Impresa: Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. o NOBIS, che presta le garanzie previste nel Contratto.

Imputazione colposa: Reato commesso con:

- negligenza;
- imprudenza;
- imperizia;
- inosservanza leggi e regolamenti del Codice Penale.

Imputazione dolosa: Reato volontariamente commesso.

Incendio: combustione con sviluppo di fiamma di beni materiali, capace di estendersi e propagarsi. Non sono considerate come Incendio le bruciature senza fiamma o l'atto dolosi di terzi.

Incidente: Sinistro dovuto a:

- caso fortuito;
- imperizia;
- negligenza;
- inosservanza di norme o regolamenti;

connesso alla circolazione stradale, che provoca danni al Veicolo tali da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali.

Indennizzo o Indennità: somma dovuta dall'Impresa all'Assicurato in caso di Sinistro coperto dalle garanzie di Polizza.

Infortunio: evento dovuto a causa:

- fortuita;
- violenta;
- esterna;

che produce lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali provocano:

- morte;
- invalidità permanente;

Intermediario: persona fisica o giuridica iscritta al R.U.I. che svolge intermediazione a titolo oneroso e tramite la quale è stato stipulato il Contratto.

Modulo di Adesione: documento sottoscritto dall'Assicurato che attesta l'avvenuta adesione alla polizza assicurativa.

Optionals: Accessori installati dalla casa costruttrice stabilmente fissati al Veicolo assicurato ed inseriti nella fattura di acquisto del Veicolo stesso.

Opzione di Riacquisto: a seguito di:

- Danno totale;
- Danno parziale parificato al Danno totale;

l'Assicurato può optare per il riacquisto di un nuovo Veicolo entro 6 mesi dalla data del sinistro e di valore non superiore al valore indennizzabile secondo i termini di polizza.

Il Veicolo sostitutivo deve essere acquistato presso un concessionario appartenente alla Rete Convenzionata.

Periodo di Carenza: il periodo di tempo, immediatamente successivo alle ore 24 della data di decorrenza della singola copertura assicurativa, durante il quale la garanzia non è operante.

Premio: somma di denaro dovuta dal Contraente all'Impresa come corrispettivo per la copertura assicurativa.

Prestazione: è l'aiuto che in caso di Sinistro l'Impresa deve fornire all'Assicurato nel momento del bisogno, tramite la Struttura Organizzativa.

Quattroruote: pubblicazione mensile dell'Editoriale Domus S.p.A.

Rapina: Reato previsto dal Codice Penale che si verifica quando una persona si impossessa della cosa mobile altrui mediante:

- violenza alla persona;
- minaccia;

per ottenere a sé o ad altri un ingiusto profitto, sottraendola a chi la detiene.

Reato: violazione di norme penali. I reati si distinguono in:

- delitti;
- contravvenzioni;

le quali comportano pene detentive e/o pecuniarie.

Per i delitti, le pene sono:

- reclusione;
- multa;

e si dividono come segue, in base all'elemento soggettivo:

- dolosi;
- preterintenzionali;
- colposi.

Nelle contravvenzioni la volontà è irrilevante. Le stesse presentano le seguenti pene:

- arresto;
- ammenda.

Revoca della patente di guida: sanzione amministrativa accessoria adottata dall'Autorità Competente che comporta l'indisponibilità definitiva del documento di guida.

Riparazione a caldo: si intende la riparazione al Veicolo effettuata tramite ciclo di verniciatura, parziale e/o totale.

Riparazione a freddo: si intende la riparazione al Veicolo effettuata con il solo utilizzo della cosiddetta tecnica "tira bolli", senza l'utilizzo di cicli di verniciatura.

Ritiro della patente di guida: prevede l'effettiva indisponibilità del documento di guida da parte del suo titolare. È operato dall'Agente accertatore, nell'ipotesi di violazione di norma del CdS oppure quale conseguenza dell'ordinanza prefettizia di sospensione.

Sanzione amministrativa: provvedimento dell'Autorità Amministrativa conseguente alla violazione di disposizioni generali commesse a bordo del Veicolo. La stessa può essere:

a) pecuniaria: pagamento di una somma di danaro;

b) accessoria: sanzioni diverse, quali:

- sospensione;
- revoca;
- destituzione;
- confisca;

- sequestro;
- fermo;
- blocco.

Scheda di polizza: documento sottoscritto dal Contraente che attesta l'avvenuta stipulazione del Contratto di Assicurazione con l'Impresa.

Scoperto: importo espresso in percentuale sull'ammontare del danno che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro, con un minimo espresso in cifra fissa.

Sinistro: il verificarsi del fatto o dell'evento dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Sospensione della patente di guida: Sanzione amministrativa accessoria prevista dal CdS che comporta l'indisponibilità temporanea del documento di guida. Essa può essere disposta a seguito di Incidente stradale, quando:

- il Prefetto ritiene che sussistano fondati elementi di evidente responsabilità a carico del conducente, oppure;
- vengono violate le norme del CdS.

Spese di giustizia penale: spese del procedimento, dovute allo stato dal condannato.

Spese di soccombenza: spese che la parte soccombente deve rimborsare alla parte vittoriosa nel procedimento civile.

Struttura Organizzativa: la struttura dell'Impresa costituita da:

- tecnici;
- operatori;

in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno che contatta l'Assicurato e organizza ed eroga le prestazioni di assistenza.

Terzo: non rivestono qualifica di terzi:

- il coniuge, i genitori (anche del coniuge), i figli dell'Assicurato e qualunque altro affine o parente con lui convivente e risultante dallo stato di famiglia;
- i dipendenti dell'Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.

Transazione: accordo con cui le parti definiscono un contenzioso anche giudiziale, con reciproche concessioni.

Trattazione stragiudiziale: l'attività che precede o viene esperita in sede diversa dal giudizio, volta al componimento del contenzioso evitando il ricorso al Giudice;

Usura: forma di deterioramento con riferimento al:

- grado di consumo normale;
- condizioni del Veicolo;
- chilometraggio;
- data di immatricolazione;
- manutenzione effettuata;
- condizioni del componente.

Sono imputabili ad Usura, i guasti riconducibili al naturale esaurimento del ciclo di vita dei componenti.

Valore assicurato: si intende la somma espressa in Euro, corrispondente al:

- prezzo indicato in fattura comprensivo degli Optionals ed Apparecchi Audiofonovisivi, se il Veicolo viene assicurato in concomitanza del suo acquisto;



ESEMPIO DI VALORE ASSICURATO (SE IL VEICOLO VIENE ASSICURATO IN CONCOMITANZA DEL SUO ACQUISTO)

Valore assicurato = Prezzo Veicolo + Optionals/ Apparecchi Audiofonovisivi come indicato in fattura

- Valore commerciale del Veicolo riportato dalla rivista "Quattroruote" parametrato in base allo stato di conservazione ed Usura del Veicolo, se il Veicolo viene assicurato non in concomitanza dell'acquisto o l'Assicurato non sia in possesso della fattura.

Valore di indennizzo: è il valore di quanto indennizzabile dall'Impresa, al lordo dell'applicazione di scoperti, franchigie e/o degrado d'uso.

Veicolo:

- Autovetture, anche elettriche, a uso privato;
 - autocarro, di peso complessivo fino a 3,5T e di altezza non superiore ai 4 metri;
- Per parti del Veicolo si intendono le parti stabilmente fissate al Veicolo stesso, ai fini della presente Assicurazione.

Non rientrano nella definizione di parte del Veicolo:

- antenne avvitate;
- tergicristallo anteriori e posteriori.

Sono assicurabili unicamente i veicoli immatricolati in:

- Italia;
- Repubblica di San Marino;
- Stato della Città del Vaticano.

Sono esclusi i veicoli adibiti ad uso noleggio con e senza conducente, i veicoli adibiti a scuola guida, quelli destinati al servizio pubblico e gli autotassimetri.

Limite vetustà: 10 anni decorrenti dalla data di immatricolazione.

Vertenza amministrativa: contenzioso in cui una delle due Parti è lo Stato o un Ente Pubblico.



ESEMPI DI AUTORITÀ CUI PUÒ ESSERE DEMANDATA LA DECISIONE IN MATERIA DI CONTENZIOSO

- in sede giudiziale, all'Autorità Amministrativa competente quale il T.A.R. (Tribunale Amministrativo Regionale)
- in sede di appello, al Consiglio di Stato.

Vertenza contrattuale: controversia inerente all'esistenza, la validità o l'esecuzione di:

- patti;
- accordi;
- contratti;

conclusi tra le Parti, anche verbalmente.

Tale controversia è relativa all'inadempimento delle obbligazioni dedotte dal Contratto.

Vita privata: attività extraprofessionale.

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nel presente Set Informativo.

Il Rappresentante legale
dr. Pietro Cazzola

1. NORME COMUNI

In questa sezione sono indicate le norme che regolano il rapporto tra l'Impresa e il Contraente e definiscono i diritti e gli obblighi di entrambe le Parti.

L'adesione alla presente polizza da parte dell'Assicurato è del tutto facoltativa. Non è obbligatorio stipulare la presente polizza al fine di ottenere eventuali finanziamenti/leasing o al fine di ottenerli alle condizioni proposte.



QUANDO COMINCIA LA COPERTURA E QUANDO FINISCE?

Art. 1.1 - Decorrenza della garanzia

Se il Contraente o l'Assicurato paga il Premio o la prima rata di Premio, l'Assicurazione ha effetto dal giorno e dall'ora indicati nella Scheda di Polizza/Modulo di Adesione. In caso contrario, l'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'Assicurazione resta operante fino alle ore 24 del 15° giorno successivo alla scadenza stessa. Trascorso tale termine, l'Assicurazione resta sospesa e riprende effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento come previsto dal Codice Civile.

Per la garanzia "Tutela legale", si specifica che la stessa decorre:

- in ambito penale: dalle ore 24 del giorno di decorrenza della polizza;
- in ambito civile contrattuale: al termine di un periodo di carenza pari a 90 giorni;
- in ambito civile extracontrattuale: dalle ore 24 del giorno di decorrenza della polizza.

Art. 1.2 - Durata del Contratto

Il Contratto stipulato tra Impresa e Contraente ha durata poliennale, come indicato nella Scheda di Polizza. Resta espressamente escluso qualsiasi tacito rinnovo.

Art. 1.3 - Durata delle singole coperture assicurative

Per ciascun Assicurato, le coperture previste dal Contratto hanno la durata scelta e indicata nel Modulo di Adesione.

La durata minima è di 12 mesi, mentre quella massima è di 60 mesi.

Resta espressamente escluso qualsiasi tacito rinnovo.

Art. 1.4 - Sospensione in corso di Contratto

Non è ammessa la sospensione:

- del Contratto di Assicurazione o;
- delle singole garanzie.



QUANDO E COME DEVO PAGARE?

Art. 1.5 - Pagamento del Premio

Il Premio deve essere pagato all'Intermediario al quale è assegnata la polizza oppure direttamente all'Impresa.

Il Premio è sempre dovuto per intero anche se il Contraente o l'Assicurato lo paga in due o più rate, secondo quanto previsto dal Codice Civile.

Il Premio si riferisce sempre a un periodo di Assicurazione di un anno.

A seconda degli accordi assunti tra le Parti, il premio può essere versato tramite bonifico bancario, assegni o contanti (nei limiti stabiliti dalle norme di legge).

Sconto di poliennalità

In caso di coperture con durate poliennali, si applicano i seguenti sconti di premio:

12 mesi	24 mesi	36 mesi	48 mesi	60 mesi
0,00%	4,04%	6,12%	8,24%	10,41%

L'Assicurato è vincolato per l'intera durata indicata nel Modulo di Adesione.

Art. 1.6 - Oneri fiscali

Sono a carico del Contraente o dell'Assicurato gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione.



CHE OBBLIGHI HO E CHE OBBLIGHI HA L'IMPRESA?

Art. 1.7 - Dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente o dell'Assicurato

Le reticenze e le dichiarazioni inesatte che influiscono sulla valutazione del Rischio possono comportare:

- la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo;
- la cessazione dell'Assicurazione.

Il Contraente o l'Assicurato comunica per iscritto tramite lettera raccomandata A/R o PEC (nobisassicurazioni@pec.it) all'Impresa ogni Aggravamento o diminuzione del Rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società, possono comportare:

- la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo;
- la cessazione dell'Assicurazione.

Art. 1.7 Bis - Rivalsa

L'Impresa esercita l'eventuale rivalsa verso i terzi responsabili o altri soggetti obbligati per lo stesso titolo dell'Indennizzo pagato.

L'Impresa non esercita l'azione di rivalsa verso i trasportati.

Art. 1.8 - Polizze vincolate (operante solo se il Contraente comunica la presenza del vincolo all'Impresa)

❖ Veicoli locati in leasing

Il Veicolo assicurato è di proprietà dell'Ente vincolatario ed è immatricolato al PRA a suo nome. Il Veicolo è concesso in leasing al Contraente e/o all'Assicurato fino alla scadenza comunicata dal Contraente all'Impresa e indicata sull'Applicazione. In tal caso, quest'ultima si impegna nei confronti dell'Ente vincolatario a:

- comunicare all'Ente vincolatario ogni Sinistro che coinvolga il Veicolo indicato sul Modulo di Adesione entro **15 giorni dalla ricezione della denuncia**;
- comunicare all'Ente vincolatario eventuali ritardi nel pagamento del Premio scaduto o il mancato consenso del Contraente alla proposta di rinnovo della Polizza, tramite lettera raccomandata A/R o PEC. Resta fermo che il mancato pagamento del Premio comporta la sospensione della garanzia, come previsto dalla legge.

L'Impresa può dare regolare disdetta della polizza, da inoltrarsi al Contraente/Assicurato secondo le modalità previste in polizza e da comunicare contestualmente all'Ente vincolatario tramite lettera raccomandata.

In caso di danni al Veicolo assicurato, l'Indennizzo è corrisposto all'Ente nella sua qualità di Proprietario del Veicolo che sottoscrive la relativa quietanza liberatoria.

Il Contraente e/o l'Assicurato rinunciano alla facoltà di recedere dal Contratto fino alla scadenza del leasing, salvo diversa autorizzazione scritta dell'Ente vincolatario.

❖ Veicoli venduti ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio a favore dell'Ente finanziatore

La Polizza rimane vincolata a favore dell'Ente fino alla scadenza del vincolo comunicata all'Impresa.

Indipendentemente dalle risultanze al PRA, l'Impresa si impegna per tutta la durata della Polizza a:

- comunicare all'Ente finanziatore ogni Sinistro che coinvolga il Veicolo indicato sul Modulo di Adesione entro **15 giorni dalla ricezione della denuncia**;
- comunicare all'Ente finanziatore eventuali ritardi nel pagamento del Premio scaduto o il mancato consenso del Contraente alla proposta di rinnovo della Polizza, tramite lettera raccomandata A/R o PEC;
- non pagare l'Indennizzo relativo a danni al Veicolo senza il consenso scritto dell'Ente finanziatore.

Sino alla concorrenza del credito rateale, l'Indennità liquidata è versata all'Ente finanziatore contro quietanza liberatoria che quest'ultimo è autorizzato a rilasciare dal Contraente/Assicurato.

Il Contraente e/o l'Assicurato rinunciano alla facoltà di recedere dal Contratto fino alla scadenza del vincolo, salvo diversa autorizzazione scritta dell'Ente finanziatore.

Art. 1.9 - Polizza collettiva ad adesione

La presente copertura è prestata in forma collettiva ad adesione.

Come previsto dalla normativa vigente, il Contraente consegna agli Assicurati:

- la documentazione relativa all'Intermediario (MUP);
- l'Informativa precontrattuale.

L'informativa precontrattuale comprende:

- il DIP Danni;
- il DIP Aggiuntivo;
- il Glossario;
- le Condizioni di Assicurazione.

Questi documenti costituiscono il Set informativo, disciplinato dalla normativa vigente.

Inoltre, **il Contraente consegna i Moduli di Adesione delle singole coperture.**

La documentazione è fornita in formato cartaceo o su altro supporto durevole.

Il Contraente comunica quotidianamente all'Impresa i dati relativi ai singoli Assicurati inclusi in copertura. La mancata comunicazione corrisponde a mancata copertura e pertanto, nessuna Prestazione potrà essere erogata dall'Impresa.

Al termine di ogni mese, **il Contraente trasmette all'Impresa il riepilogo delle inclusioni effettuate nel mese di riferimento.** L'Impresa produce entro il 5 del mese successivo un'appendice per l'incasso dei Premi dovuti agli inserimenti avvenuti nel mese precedente. **Il Contraente deve pagare entro 10 giorni dalla data di emissione dell'appendice.**

Art. 1.10 - Altre assicurazioni

Il Contraente e/o l'Assicurato comunicano per iscritto tramite lettera raccomandata A/R o PEC (nobisassicurazioni@pec.it) all'Impresa l'esistenza di altre assicurazioni. Tale comunicazione riguarda le coperture che assicurano le stesse persone e/o gli stessi rischi previsti dal presente Contratto, anche se stipulate da soggetti diversi.

Il Contraente e/o l'Assicurato devono inoltre comunicare all'Impresa la successiva stipulazione di ulteriori assicurazioni per i medesimi rischi.

In caso di Sinistro, il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'omissione dolosa di tali comunicazioni comporta per l'Assicurato la perdita del diritto all'Indennizzo.

L'Assicurato può richiedere a ciascun Assicuratore l'Indennizzo dovuto in base al rispettivo Contratto, purché l'importo complessivamente percepito non superi l'ammontare del danno.

Art. 1.11 - Comunicazione per l'operatività della polizza

Tramite l'Intermediario, il Contraente provvede a comunicare all'Impresa i seguenti dati relativi alle coperture attivate:

- Targa o Telaio del Veicolo;
- Marca e Modello del Veicolo;
- Valore assicurato;
- Dati dell'Assicurato;
- Garanzie o Pacchetto di Garanzie scelto dall'Assicurato;
- Inizio della copertura;
- Fine della copertura;

eventualmente tramite canale "Web Services" implementato dall'Impresa.

Resta pertanto espressamente inteso tra le Parti che la comunicazione:

- omessa;
- incompleta;
- tardiva;

da parte del Contraente dei dati relativi agli Assicurati aventi diritto alle prestazioni, non è imputabile all'Impresa.

Il Contraente tiene indenne l'Impresa da qualsiasi ulteriore o diversa pretesa avanzata dagli Assicurati o dai loro aventi causa, incluse eventuali richieste di:

- risarcimento danni;
- rimborso delle spese legali;

Art. 1.12 - Modifiche delle garanzie

Ogni modifica delle garanzie deve essere effettuata tramite atto sottoscritto dall'Impresa e dal Contraente.



COME POSSO DISDIRE O RECEDERE DALLA POLIZZA?

Art. 1.13 - Disdetta

Il Contratto cessa alla sua naturale scadenza, senza possibilità di tacito rinnovo.

Art. 1.14 - Facoltà di recesso

❖ Diritto di recesso bilaterale in caso di sinistro.

a) Dalla polizza collettiva: Dopo ogni Sinistro denunciato e fino al 60° giorno dal pagamento dell'Indennizzo o dalla definizione del Sinistro, il Contraente può recedere dal Contratto.

Il recesso deve essere comunicato tramite lettera raccomandata A/R (Viale Colleoni n. 21 – 20864 Agrate Brianza MB) o PEC (nobisassicurazioni@pec.it) e ha effetto dalla data di invio della comunicazione.

L'Impresa, tramite lettera raccomandata A/R o PEC, può recedere dal contratto solo se si verificano più di due sinistri nel corso dell'intera durata della polizza, con l'esclusione di quelli relativi alle garanzie "Rottura Cristalli" e "Assistenza Stradale". Facoltà esercitabile nei confronti del Contraente.

Il recesso esercitato dall'Impresa ha effetto dopo 30 giorni dalla data in cui il Contraente riceve la comunicazione inviata dall'Impresa e quest'ultima rimborsa entro 60 giorni dalla data di efficacia del recesso la parte di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso, al netto delle imposte di legge.

Se il recesso è esercitato dall'Impresa, il Contraente (decorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso) non può più includere nuove Applicazioni.

b) Dalla singola Applicazione: dopo ogni Sinistro denunciato e fino al sessantesimo giorno dal pagamento dell'Indennizzo o dalla definizione del Sinistro, l'Assicurato può recedere dalla singola Applicazione.

Il recesso deve essere comunicato tramite lettera raccomandata A/R (Viale Colleoni n. 21 – 20864 Agrate Brianza MB) o PEC (nobisassicurazioni@pec.it) e ha effetto dalla data di invio della sua comunicazione all'Impresa (anche per l'eventuale tramite del Contraente).

In assenza di sinistro pagato o riservato, l'Impresa rimborsa il premio pagato e non goduto entro 60 giorni dalla ricezione del recesso esercitato dall'Assicurato al netto delle imposte di legge. In caso di recesso per sinistro pagato o riservato, l'Impresa tratterà il premio relativo all'annualità colpita dal sinistro e provvederà a rimborsare la quota di premio pagata e non goduta relativa alle annualità successive al netto delle imposte di legge.

L'Impresa, tramite lettera raccomandata A/R o PEC, può recedere dal contratto solo se si verificano più di due sinistri nel corso dell'intera durata della polizza, con l'esclusione di quelli relativi alle garanzie "Rottura Cristalli" e "Assistenza Stradale". Facoltà esercitabile nei confronti dell'Assicurato.

Il recesso esercitato dall'Impresa ha effetto dopo 30 giorni dalla data in cui l'Assicurato riceve la comunicazione inviata dall'Impresa e quest'ultima rimborsa entro 60 giorni dalla data di efficacia del recesso la parte di Premio imponibile relativa al periodo di Rischio non corso.

Art. 1.15 - Diritto di ripensamento

Il presente Contratto riconosce all'Assicurato il diritto di ripensamento. Tale diritto deve essere esercitato entro 30 giorni dalla decorrenza della copertura, pena la decadenza del diritto.

Il diritto di ripensamento si esercita inviando una lettera raccomandata A/R o una PEC a:

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21

20864 Agrate Brianza (MB)

nobisassicurazioni@pec.it

Se il diritto di ripensamento viene esercitato, l'Impresa rimborsa all'Assicurato il Premio versato.

Se nei primi 30 giorni dalla decorrenza del contratto avviene un sinistro per il quale l'Impresa provvede:

- alla liquidazione dell'indennizzo;
- o alla costituzione di una riserva tecnica;

l'Impresa medesima trattiene l'intero premio relativo all'annualità colpita dal sinistro.

Resta fermo il diritto dell'Assicurato al rimborso delle quote di premio eventualmente corrisposte e relative alle annualità successive, al netto delle imposte previste per legge.

Art. 1.16 - Trasferimento della proprietà del Veicolo (sostituzione/ cessione del Contratto)

Il trasferimento della proprietà del Veicolo o la consegna in conto vendita del Veicolo comprovata mediante documentazione rilasciata da imprenditore regolarmente abilitato dalla CCIAA alla compravendita di veicoli, può determinare uno dei seguenti effetti, a scelta dell'alienante:

a) Sostituzione del Contratto

Si verifica quando l'alienante richiede che il Contratto sia valido per un altro Veicolo di:

- sua proprietà o;
- in comproprietà con il coniuge in regime di comunione dei beni;

La disposizione si applica anche in caso di mutamento parziale della titolarità del Veicolo, quando la proprietà passa da più soggetti a uno soltanto.

La sostituzione del Contratto diventa efficace al momento dell'emissione dell'appendice di variazione.

b) Cessione del Contratto

Si verifica quando l'alienante cede il Contratto di Assicurazione ad altro soggetto. **In tale caso il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare immediatamente all'Impresa, tramite lettera raccomandata A/R o PEC.** L'Impresa prende atto della cessione mediante l'emissione di nuovi documenti contrattuali (ferma la scadenza del Contratto in corso). **Il cedente è tenuto al pagamento dei premi successivi fino al momento di detta comunicazione.** Il Contratto ceduto si estingue alla sua naturale scadenza ed il cessionario deve stipulare un nuovo Contratto di Assicurazione, per assicurare lo stesso Veicolo.

Art. 1.16.1 - Trasferimento della proprietà del Veicolo (sostituzione del Contratto) in caso di presenza dell'apparato Antifurto satellitare e del Localizzatore satellitare

In caso di:

- trasferimento della proprietà del Veicolo o;
- consegna in conto vendita del Veicolo, comprovata mediante documentazione rilasciata da imprenditore regolarmente abilitato dalla Camera di Commercio (CCIAA) alla compravendita di veicoli;

si determina la sostituzione del Contratto.

La sostituzione del Contratto:

- avviene quando il Contratto è reso valido per un altro Veicolo di proprietà dell'Assicurato o in comproprietà con il coniuge in regime di comunione di beni;
- si applica anche nel caso di mutamento parziale della titolarità del Veicolo che comporta il passaggio di proprietà da una pluralità di soggetti ad uno soltanto di essi;

ha efficacia nel momento in cui l'Antifurto satellitare e il Localizzatore satellitare vengono regolarmente disinstallati e/o reinstallati sul nuovo Veicolo da un Centro Convenzionato con l'Impresa/Intermediario o con la Casa Costruttrice.

La sostituzione del Contratto diventa efficace al momento dell'emissione dell'appendice di variazione.

I centri convenzionati NOBIS sono reperibili sul sito www.nobis.it.

Art. 1.17 - Risoluzione del Contratto per Furto/Rapina

In caso di risoluzione del Contratto per:

- Furto;
- Rapina;

del Veicolo assicurato, il Contratto **è risolto a partire dalle ore 24 del giorno successivo alla denuncia** presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

In tale caso, il Premio rimane interamente acquisito dall'Impresa.

Nel caso in cui la polizza sia stata stipulata per durate superiori all'anno, l'Impresa rimborsa l'importo corrisposto in via anticipata per le annualità successive a quella in corso al momento del furto o della rapina del veicolo assicurato **al netto delle imposte.**

Il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare il Furto o la Rapina all'Impresa, fornendo copia della denuncia presentata all'Autorità di Pubblica Sicurezza.

Art. 1.18 - Cessazione di rischio per demolizione, distruzione, rottamazione od esportazione definitiva del Veicolo assicurato

Se il Rischio cessa a causa di:

- distruzione;
- demolizione;
- rottamazione;
- esportazione definitiva;

del Veicolo assicurato, **il Contraente e l'Assicurato devono comunicare immediatamente all'Impresa, tramite lettera raccomandata A/R o PEC.**

Inoltre, **il Contraente e/o l'Assicurato devono consegnare all'Impresa la seguente documentazione prevista in caso di:**

a) distruzione o esportazione definitiva del Veicolo:

- l'attestazione del PRA che certifichi la restituzione della carta di circolazione e della targa di immatricolazione.

b) demolizione o rottamazione:

- copia del certificato come previsto dalla normativa vigente, rilasciato da un Centro di raccolta autorizzato o da un concessionario o succursale della Casa Costruttrice. Tale certificato deve attestare la consegna del Veicolo per demolizione o rottamazione.

Il Contratto si risolve dal momento della consegna all'Impresa della documentazione sopra indicata.

L'Impresa restituisce la parte di Premio relativa al periodo non goduto. Il rimborso è calcolato in ragione di 1/365 del Premio annuo per ogni giorno residuo. Il calcolo parte dalla data dell'effettiva:

- distruzione;
- demolizione;
- rottamazione;
- esportazione definitiva;

del Veicolo assicurato.

L'importo è al netto delle imposte.

Se la Polizza ha durata superiore all'anno, NOBIS rimborsa anche l'importo pagato anticipatamente per le annualità successive a quella in corso.

Tale importo è al netto delle imposte.



DOVE VALE LA COPERTURA?

Art. 1.19 - Validità territoriale

L'Assicurazione è valida per i seguenti territori:

- Stati dell'Unione Europea;
- Città del Vaticano;
- Repubblica di San Marino;
- Norvegia;
- Islanda;
- Svizzera;
- Principato di Monaco;
- Andorra;
- Liechtenstein;
- Serbia;
- Regno Unito.

L'Assicurazione vale anche negli Stati aderenti al sistema della Carta Verde le cui sigle internazionali non risultano barrate sulla stessa.

Per la **garanzia "Corpi Veicoli Terrestri"**, la ripartizione territoriale è stabilita in base alla provincia di residenza:

- del proprietario del Veicolo assicurato;
- del Locatario, nel caso di locazione finanziaria.

Per la garanzia "Tutela Legale", l'Assicurazione vale per i sinistri processualmente trattabili:

a) per vertenza di natura extracontrattuale e penale:

- Stati dell'Unione Europea;
- Svizzera;
- Stato della Città del Vaticano;
- Repubblica di San Marino;

b) per vertenza di natura contrattuale:

- Stati dell'Unione Europea;
- Svizzera;
- Stato della Città del Vaticano;
- Repubblica di San Marino;

c) per vertenze connesse alla circolazione veicoli:

- Stati dell'Unione Europea;
- Stato Città del Vaticano;
- Repubblica di San Marino;
- Stati indicati sul certificato internazionale di Assicurazione (Carta Verde) ed i corrispondenti articoli del CdS.

Art. 1.19.1 - Ripartizione territoriale

La ripartizione territoriale è stabilita come segue:

Zona Territoriale	Provincia proprietario del veicolo
Zona 4	BA, BR, BT, CE, FG, NA, RC, SA, TA
Zona 3	CT, GE città, LE, MB città, MI città, MT, RM città, TO città, VV
Zona 2 bis	GE provincia, MB provincia, MI provincia, RM provincia, TO provincia
Zona 2	AG, AV, BN, BO, CA, CB, CH, CL, CN, CS, CZ, EN, FE, IS, KR, LT, ME, MO, PA, PE, PG, PR, PZ, RG, SR, TP
Zona 1	AL, AN, AO, AP, AQ, AR, AT, BG, BI, BL, BS, BZ, CI, CO, CR, FC, FI, FM, FR, GO, GR, IM, LC, LI, LO, LU, MC, MN, MS, NO, NU, OG, OR, OT, PC, PD, PI, PN, PO, PT, PU, PV, RA, RE, RI, RN, RO, SI, SO, SP, SS, SV, TE, TN, TR, TS, TV, UD, VA, VB, VC, VE, VI, VR, VS, VT



Art. 1.20 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto ciò che non è disciplinato nel Contratto valgono le norme di legge.

Art. 1.21 - Foro competente

Per le controversie derivanti dal presente Contratto e relative a un consumatore, è esclusivamente competente l'Autorità Giudiziaria nel luogo di:

- Residenza;
- domicilio;
- del consumatore, come previsto dalla normativa vigente.

Negli altri casi, la parte attrice può scegliere l'Autorità Giudiziaria del luogo di Residenza o sede legale del convenuto.

Art. 1.22 - Validità

Il rapporto assicurativo è disciplinato da:

- Condizioni di Assicurazione contenute nel Set Informativo;
- Modulo di Adesione;
- Scheda di Polizza.

Art. 1.23 - Forza probatoria del Contratto – forma delle comunicazioni

Le comunicazioni che il Contraente o l'Assicurato intende effettuare nel corso del Contratto devono essere inviate all'Impresa tramite lettera raccomandata A/R, PEC (nobisassicurazioni@pec.it) o altro mezzo concordato tra le Parti.

Art. 1.24 - Prescrizione dei diritti derivanti dal Contratto

I diritti derivanti dal Contratto si prescrivono entro 2 anni a partire dalla data in cui si è verificato il fatto che ne costituisce il fondamento, come previsto dal Codice Civile, oppure dall'ultima richiesta scritta di pagamento dell'indennizzo.

Art. 1.25 – Clausola Broker

Per la stipulazione e gestione della presente polizza, il Contraente/Assicurato conferisce mandato alla società di brokeraggio (di seguito il "Broker").

Agli effetti dei termini e garanzie già previste dalle Condizioni di Assicurazione, ogni comunicazione

fatta dal Contraente al Broker deve intendersi come fatta all'Impresa; allo stesso modo, ogni comunicazione, nel nome e per conto del Contraente, fatta dal Broker all'Impresa s'intenderà come fatta dal Contraente stesso.

Analogamente ogni comunicazione fatta dall'Impresa al Broker s'intenderà come fatta al Contraente.

Tali comunicazioni, per essere ritenute valide, dovranno essere effettuate mediante lettera raccomandata A/R o PEC (nobisassicurazioni@pec.it).

Qualora l'assicurazione fosse ripartita per quote tra più Imprese, il Broker tratterà con l'Impresa delegataria le incombenze derivanti dalla presente assicurazione informandone le Coassicuratrici; conseguentemente ogni modifica al contratto, che richieda una nuova stipulazione scritta, impegna le Imprese solamente dopo la firma del rispettivo documento, salvo conferma delle predette alle nuove condizioni nelle more dell'emissione del documento di modifica.

Le Imprese coassicuratrici s'impegnano a trasmettere al Broker i documenti amministrativi di loro competenza, per l'incasso dei premi, che è facoltà del Broker regolare direttamente con le stesse.

La presente clausola deve intendersi abrogata e priva di effetto quando il Contraente comunicherà all'Impresa la cessazione dell'incarico al Broker designato.

Art. 1.26 - Misure Restrittive

In nessun caso gli assicuratori o i riassicuratori sono obbligati a:

- fornire copertura assicurativa;
- pagare indennizzi o risarcimenti;
- garantire l'indennità;

se ciò comporta:

- violazione di divieti;
- sanzioni economiche;
- restrizioni;

imposte da risoluzioni dell'ONU o da leggi e regolamenti dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

2. GARANZIA CORPI VEICOLI TERRESTRI (CVT)

Questa sezione è suddivisa in 9 capitoli principali (*Incendio (con Ricorso Terzi da Incendio) – Furto e Rapina – Eventi naturali – Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici – Garanzie accessorie – Rottura Cristalli – Collisione – Kasko – GAP Valore a nuovo*) che disciplinano le garanzie, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.



CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 2.1 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa copre i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo riportato sul Modulo di Adesione. Sono incluse le parti di ricambio e gli Optionals di serie stabilmente fissati ed indicati nella fattura di acquisto. La copertura opera al verificarsi dei seguenti sinistri:

- Incendio (con Ricorso Terzi da Incendio);
- Furto e Rapina;
- Eventi naturali;
- Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici;
- Garanzie Accessorie;
- Rottura Cristalli;
- Collisione;
- Kasko;
- GAP (Valore a nuovo).

Nella garanzia Furto Rapina è compresa anche la sottrazione degli Optionals non di serie e degli Apparecchi Audiofonovisivi stabilmente fissati purché:

- la sottrazione si è verificata con danneggiamento della plancia o del sistema di fissaggio;
- la presenza sul Veicolo degli Optionals e degli apparecchi sia documentabile dalla fattura di acquisto del Veicolo.

Art. 2.2 - Garanzia Incendio

Che cosa è assicurato?

L'Impresa indennizza l'Assicurato per l'Incendio che causa un danno materiale e diretto al Veicolo (sia Danno totale che parziale), dovuto:

- azione del fulmine;
- scoppio del serbatoio e/o dell'impianto di alimentazione destinati al funzionamento del Veicolo stesso;
- natura elettrica.

Che cosa non è assicurato?

L'Assicurazione non comprende i danni:

- causati da semplici bruciature o da fenomeno elettrico non seguiti da Incendio;
- dovuti a modifiche dell'impianto elettrico, in tutto o in parte;
- causati da scarsa manutenzione o da errori tecnici durante gli interventi di riparazione o di servizio;
- riferibili a difetti di fabbricazione del Veicolo;
- determinati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del Veicolo assicurato);
- determinati da Furto (totale e parziale) del Veicolo. L'esclusione si applica se il Furto è agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione del Veicolo all'interno dello stesso;
- conseguenti a grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere.
- derivanti dall'atto doloso di terzi.

Ci sono limiti di copertura?

- In caso di danno totale del veicolo assicurato:
 - se l'Assicurato non riacquista un altro veicolo presso un concessionario appartenente alla Rete Convenzionata, l'Impresa calcola l'ammontare del danno in base al **valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro a cui sono applicati gli scoperti e i minimi riportati nell'Art. 2.14 "Scoperti e Franchigie"**;
 - se l'Assicurato entro 6 mesi dal sinistro riacquista un altro veicolo presso un concessionario appartenente alla Rete Convenzionata, in sostituzione di quello assicurato, l'Impresa calcola l'ammontare del danno con la formula del **valore a nuovo fino a 12 mesi dalla data di acquisto del veicolo**; successivamente i 12 mesi, l'ammontare del danno verrà calcolato in base al **valore commerciale del veicolo al momento del sinistro**.

L'indennizzo non può mai superare il limite della somma assicurata.

- In caso di **danno parziale** del veicolo assicurato:
 - l'ammontare del costo delle riparazioni o delle sostituzioni che servono a ripristinare il veicolo com'era prima di un danno considerato "parziale", non può superare il **valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro e non può andare oltre la somma assicurata**.

Art. 2.3 - Ricorso terzi da Incendio (Sempre compresa gratuitamente nella garanzia Incendio)

Che cosa è assicurato?

Se si verifica:

- Incendio;
- Scoppio del serbatoio;
- Scoppio dell'impianto di alimentazione;

del Veicolo identificato nel Modulo di Adesione, l'Impresa indennizza l'Assicurato nei limiti previsti. Tale circostanza opera quando il Veicolo non è in circolazione, come previsto dalla normativa vigente.

La copertura vale per le somme che l'Assicurato è tenuto a corrispondere per:

- capitali;
- interessi;
- spese;

quale civilmente responsabile secondo la legge. Inoltre, sono coperti i danni materiali e diretti involontariamente causati alle cose di terzi.

Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi i danni:

a) alle cose di terzi in:

- uso;
- custodia;
- possesso;

del Contraente o Assicurato con la sola eccezione dei danni materiali e diretti subiti dal locale tenuto in locazione per rimessaggio del Veicolo;

b) da inquinamento di:

- aria;
- acqua;
- suolo;

c) alle cose in uso, custodite o detenute in consegna da:

- coniuge;
- ascendenti;
- discendenti (legittimi, naturali o adottivi);
- affiliati;
- altri parenti;
- affini sino al terzo grado con loro conviventi o a carico;

d) subiti dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovano con loro in uno dei rapporti sopra indicati, se l'Assicurato è una società;

e) causati da veicoli alimentati a gas liquido e non (GPL e metano) o adibiti al trasporto di:

- liquidi corrosivi;
- liquidi lubrificanti;
- liquidi combustibili;
- liquidi infiammabili;
- sostanze solide tossiche;
- gas liquidi e non;
- materie esplosive.

Ci sono limiti di copertura?

Se si verifica:

- Incendio;
- Scoppio del serbatoio;
- Scoppio dell'impianto di alimentazione;

del Veicolo identificato nel Modulo di Adesione, l'Impresa risponde fino alla concorrenza di Euro 100.000 euro per sinistro ed Euro 150.000 per anno assicurativo.

Art. 2.4 - Garanzia Furto e Rapina

Che cosa è assicurato?

L'Impresa indennizza l'Assicurato per i danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato a seguito di:

- Furto del Veicolo o di sue parti, sia portato a termine che tentato, comprese le targhe;
- Rapina del Veicolo, sia portata a termine che tentata;
- Atti vandalici, purché conseguenti a Furto totale del Veicolo con successivo ritrovamento;
- Danni al veicolo conseguenti a furto di cose non assicurate.

Sono equiparati ai danni da Furto o Rapina quelli causati al Veicolo:

- nell'esecuzione di questi reati;
- a seguito della circolazione avvenuta durante l'uso o il possesso abusivo del Veicolo stesso.

Che cosa non è assicurato?

L'Assicurazione non comprende i danni:

- dovuti a modifiche dell'impianto elettrico, in tutto o in parte;
- causati da scarsa manutenzione o da errori tecnici durante gli interventi di riparazione o di servizio;
- riferibili a difetti di fabbricazione del Veicolo;
- determinati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del Veicolo assicurato);
- determinati da Furto (totale e parziale) del Veicolo. L'esclusione si applica se il Furto è agevolato dalla presenza delle chiavi di accensione del Veicolo all'interno dello stesso;
- conseguenti a grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
- verificatisi a seguito di appropriazione indebita.

Ci sono limiti di copertura?

- In caso di danno totale del veicolo assicurato:
 - se l'Assicurato non riacquista un altro veicolo presso un concessionario appartenente alla Rete Convenzionata, l'Impresa calcola l'ammontare del danno in base al valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro a cui sono applicati gli scoperti e i minimi riportati nell'Art. 2.14 "Scoperti e Franchigie";
 - se l'Assicurato entro 6 mesi dal sinistro riacquista un altro veicolo presso un concessionario appartenente alla Rete Convenzionata, in sostituzione di quello assicurato, l'Impresa calcola l'ammontare del danno con la formula del valore a nuovo fino a 12 mesi dalla data di acquisto del veicolo; successivamente i 12 mesi, l'ammontare del danno verrà calcolato in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

L'indennizzo non può mai superare il limite della somma assicurata.

- In caso di **danno parziale** del veicolo assicurato:
 - l'ammontare del costo delle riparazioni o delle sostituzioni che servono a ripristinare il veicolo com'era prima di un danno considerato "parziale", non può superare il **valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro e non può andare oltre la somma assicurata**.

In caso di Furto totale, **l'Assicurato deve far pervenire all'Impresa tutte le seconde chiavi del Veicolo e tutte le chiavi previste dalla dotazione di serie**. In caso di mancata consegna di tutte le chiavi, l'Impresa può applicare un ulteriore Scoperto del 20% sull'importo liquidato. Per la sottrazione degli Optionals non di serie e degli Apparecchi Audiofonovisivi, **la garanzia opera fino ad un Indennizzo massimo di Euro 1.000**.

Art. 2.5 - Garanzia Eventi Naturali

Che cosa è assicurato?

L'Impresa indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato a seguito di:

- grandine;
- tempeste;
- uragani;
- mareggiate;
- trombe d'aria;
- terremoto;
- alluvioni;
- inondazioni;
- bombe d'acqua;
- pressione della neve (esclusa la caduta di neve o ghiaccio dai tetti).

Inoltre, sono compresi:

- frane e smottamenti del terreno;
- valanghe e slavine.

All'interno dell'evento "Grandine" viene ricompreso anche il danno occorso ai Cristalli. Se il danno ai Cristalli si è verificato a seguito dell'evento "Grandine", l'Indennizzo è corrisposto:

- unicamente sulla base della garanzia "Eventi naturali";
- ed entro i limiti stabiliti dalla garanzia "Eventi naturali".

Che cosa non è assicurato?

L'Assicurazione non comprende i danni determinati da colpa grave di:

- Contraente;
- Assicurato;
- persone di cui i soggetti sopra citati devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del Veicolo assicurato).

Ci sono limiti di copertura?

- In caso di danno totale del veicolo assicurato:
 - se l'Assicurato non riacquista un altro veicolo presso un concessionario appartenente alla Rete Convenzionata, l'Impresa calcola l'ammontare del danno in base al valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro a cui sono applicati gli scoperti e i minimi riportati nell'Art. 2.14 "Scoperti e Franchigie";
 - se l'Assicurato entro 6 mesi dal sinistro riacquista un altro veicolo presso un concessionario appartenente alla Rete Convenzionata, in sostituzione di quello assicurato, l'Impresa calcola l'ammontare del danno con la formula del valore a nuovo fino a 12 mesi dalla data di acquisto del veicolo; successivamente i 12 mesi, l'ammontare del danno verrà calcolato in base al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.
- L'indennizzo non può mai superare il limite della somma assicurata.
- In caso di **danno parziale** del veicolo assicurato:
 - l'ammontare del costo delle riparazioni o delle sostituzioni che servono a ripristinare il veicolo com'era prima di un danno considerato "parziale", non può superare il **valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro e non può andare oltre la somma assicurata**.

Art. 2.6 - Garanzia Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici

Che cosa è assicurato?

L'Impresa indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato a seguito di:

- tumulti popolari;
- scioperi;
- sommosse;
- atti di terrorismo;
- sabotaggio;
- vandalismo.

L'operatività della presente garanzia è subordinata al fatto che l'Assicurato non prenda parte attivamente agli eventi di cui sopra.

Che cosa non è assicurato?

L'Assicurazione non comprende i danni:

- determinati da colpa grave del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del Veicolo assicurato);
- derivanti dalla circolazione di altri veicoli che hanno urtato il Veicolo assicurato o quelli riconducibili alla garanzia Kasko.

Ci sono limiti di copertura?

- In caso di danno totale del veicolo assicurato:
 - se l'Assicurato non riacquista un altro veicolo presso un concessionario appartenente alla Rete Convenzionata, l'Impresa calcola l'ammontare del danno in base al valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro a cui sono applicati gli scoperti e i minimi riportati nell'Art. 2.14 "Scoperti e Franchigie";
 - se l'Assicurato entro 6 mesi dal sinistro riacquista un altro veicolo presso un concessionario appartenente alla Rete Convenzionata, in sostituzione di quello assicurato, l'Impresa calcola l'ammontare del danno con la formula del valore a nuovo fino a 12 mesi dalla data di acquisto del veicolo; successivamente i 12 mesi, l'ammontare del danno verrà calcolato in base al **valore commerciale del veicolo al momento del sinistro**.

L'indennizzo non può mai superare il limite della somma assicurata.

- In caso di **danno parziale** del veicolo assicurato:
 - l'ammontare del costo delle riparazioni o delle sostituzioni che servono a ripristinare il veicolo com'era prima di un danno considerato "parziale", non può superare il **valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro e non può andare oltre la somma assicurata.**

Art. 2.7 - Garanzie Accessorie

Art. 2.7.1 - Rimborso spese veterinarie per lesioni subite da animali domestici

Che cosa è assicurato?

La garanzia copre il rimborso delle spese veterinarie sostenute dal proprietario del Veicolo assicurato per la cura delle lesioni subite da animali domestici di sua proprietà trasportati sul Veicolo assicurato. Le lesioni devono essere conseguenti ad Incidente occorso al Veicolo stesso.

Ci sono limiti di copertura?

La garanzia è prestata nel **limite di Euro 500 per Sinistro e anno assicurativo.**

Art. 2.7.2 Rimborso spese di ripristino interni Veicolo a seguito di soccorso vittime della strada

Che cosa è assicurato?

La garanzia copre il rimborso delle spese di ripristino degli interni del Veicolo assicurato. Il rimborso avviene a seguito del trasporto di vittime di incidenti stradali comunque occorsi, a titolo di soccorso occasionale.

Ci sono limiti di copertura?

La garanzia è prestata nel **limite di Euro 500 per Sinistro e anno assicurativo.**

Art. 2.7.3 - Rimborso spese di custodia e parcheggio

Che cosa è assicurato?

La garanzia copre il rimborso delle spese amministrative di custodia e parcheggio presso i depositi individuati dalla Pubblica Autorità a seguito di ritrovamento del Veicolo/relitto conseguente a:

- Incendio;
 - Furto;
 - Rapina;
- del Veicolo.

Ci sono limiti di copertura?

La garanzia è prestata sino al giorno della comunicazione all'Assicurato dell'avvenuto ritrovamento e nel **limite di Euro 500 per polizza.**

Art. 2.7.4 - Rimborso costi di ripristino impianto Antifurto/ Localizzatore satellitare

Che cosa è assicurato?

La garanzia copre il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato per ripristinare o sostituire l'impianto di antifurto (satellitare o non)/ localizzatore con altro apparato di qualità corrispondente. Il rimborso viene effettuato se il Veicolo è danneggiato a seguito di Incidente/urto durante la circolazione del Veicolo.

Ci sono limiti di copertura?

La garanzia è operativa solo a condizione che **il dispositivo sia stato montato ed attivato entro 10 giorni dalla data di immatricolazione del Veicolo.** La garanzia è prestata nel **limite di Euro 500 per polizza.**

Art. 2.7.5 - Rimborso spese nuova immatricolazione e/o passaggio di proprietà (operativa solo in caso di Danno totale con riacquisto)

Che cosa è assicurato?

La garanzia copre il rimborso delle spese relative alla immatricolazione del Veicolo di riacquisto e/o alle spese relative al passaggio di proprietà.

Ci sono limiti di copertura?

La garanzia è prestata nel **limite di Euro 500 per polizza.**

Art. 2.7.6 - Indennizzo bagagli

Che cosa è assicurato?

La garanzia prevede il rimborso dei costi di riacquisto da parte dell'Assicurato dei beni di:

- vestiario;
 - prima necessità;
- contenuti nei bagagli trasportati sul Veicolo danneggiato totalmente a seguito di Incendio.

Che cosa non è assicurato?

L'Assicurazione non copre:

- oggetti di valore;
- denaro;
- biglietti non goduti.

Ci sono limiti di copertura?

La garanzia è prestata nel limite di Euro 500 per polizza.

Art. 2.7.7 - Garanzia Protezione pneumatici

Che cosa è assicurato?

La garanzia copre, nei primi 36 mesi decorrenti dalla data di acquisto del veicolo assicurato, i costi di sostituzione o riparazione dello pneumatico. L'Indennizzo è calcolato al netto del deterioramento dovuto ad Usura.

La garanzia nello specifico copre:

- i danni accidentali dovuti a circolazione del Veicolo.

Che cosa non è assicurato?

L'Assicurazione non copre:

- campagne di richiamo sistematiche di serie e difetti di fabbricazione;
- pneumatici non omologati per l'uso stradale o di dimensioni differenti rispetto a quelle previste dal libretto di circolazione;
- utilizzo di catene da neve.

Gli pneumatici montati in sostituzione non rientrano nell'oggetto di copertura dell'assicurazione.

Ci sono limiti di copertura?

La garanzia è prestata con il limite di uno pneumatico per anno assicurativo e di Euro 800 per Sinistro e anno assicurativo.

È prevista una franchigia fissa di 20 euro in caso di sostituzione dello pneumatico e un periodo di carenza di 7 giorni.

La garanzia è valida fino al raggiungimento di 4 mm di profondità della scultura dello pneumatico, oltre questo limite la garanzia si intenderà decaduta automaticamente.

Per i primi 3 mesi decorrenti dalla data di acquisto del veicolo, l'Impresa rimborsa il valore a nuovo dello pneumatico, dal 4° al 12° mese rimborsa il 90% del valore a nuovo dello pneumatico, dopo il 12° mese rimborsa il 70% del valore a nuovo dello pneumatico.

Art. 2.7.8 - Danni al Veicolo a causa di investimento e urto di animali selvatici

Che cosa è assicurato?

La garanzia indennizza i danni subiti dal Veicolo assicurato durante la percorrenza di strade statali/provinciali, dovuti all'attraversamento di animali selvatici. La garanzia opera se è stato richiesto l'intervento della Pubblica Autorità competente.

Ci sono limiti di copertura?

La garanzia è prestata con un limite di Euro 2.500 per Sinistro e anno assicurativo.

Art. 2.7.9 - Ripristino dei dispositivi di sicurezza

Che cosa è assicurato?

La garanzia è operante per il ripristino o la sostituzione, conseguenti a incidente stradale e non altrimenti indennizzabili, delle cinture di sicurezza e degli airbag del veicolo assicurato.

Il pagamento dell'Indennizzo sarà effettuato a riparazione avvenuta, dietro presentazione di fattura.

Ci sono limiti di copertura?

La garanzia è prestata con un limite di Euro 1.000 per Sinistro e anno assicurativo.

Art. 2.7.10 - Rimborso spese anteriori al furto del veicolo (C.D. Bonus Fedeltà)

Che cosa è assicurato?

La garanzia copre il rimborso delle spese sostenute dall'Assicurato nel periodo dei 12 mesi antecedenti al furto del veicolo presso il concessionario venditore del veicolo a titolo di riparazione, di acquisto di pezzi di ricambio e di accessori ad eccezione delle spese manutentive.

Ci sono limiti di copertura?

La garanzia è prestata con un limite di Euro 500 per Sinistro e anno assicurativo.

Art. 2.7.11 - Spese per il rifacimento delle chiavi

Che cosa è assicurato?

La garanzia copre il rimborso delle spese per il rifacimento delle chiavi del Veicolo sostenute in conseguenza di smarrimento o sottrazione delle stesse (sono parificati alle chiavi i congegni elettronici di apertura e chiusura delle portiere).

Ci sono limiti di copertura?

La garanzia è prestata con un limite di Euro 500 per Sinistro e anno assicurativo.

Art. 2.7.12 - Danni da roditore

Che cosa è assicurato?

La garanzia copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo provocati dalla presenza occasionale di roditore all'interno del mezzo.

Ci sono limiti di copertura?

La garanzia è prestata con un limite di Euro 1.500 per Sinistro e anno assicurativo.

Art. 2.7.13 - Errato rifornimento

Che cosa è assicurato?

La garanzia copre i danni materiali e diretti subiti dal veicolo provocati dall'errato inserimento, in fase di rifornimento, del carburante errato rispetto a quello indicato sul libretto di circolazione.

Ci sono limiti di copertura?

La garanzia è prestata con un limite di Euro 500 per Sinistro e anno assicurativo.

Art. 2.7.14 - Smaltimento per auto elettriche

Che cosa è assicurato?

La garanzia copre le spese sostenute per lo smaltimento delle componenti inquinanti per le auto elettriche e/o ibride.

Ci sono limiti di copertura?

La garanzia è prestata con un limite di Euro 2.500 per Sinistro e anno assicurativo.

Art. 2.8 - Garanzia Rottura Cristalli

Che cosa è assicurato?

L'Impresa indennizza l'Assicurato delle spese sostenute per sostituire o riparare i Cristalli del Veicolo assicurato, in caso di danni determinati da causa accidentale o da fatto involontario di terzi.

Che cosa non è assicurato?

L'Assicurazione non comprende i seguenti danni:

- rigature, segnature, scheggiature, screpolature e simili;
- rottura dei Cristalli provocata da grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
- rottura dei Cristalli provocati da Eventi sociopolitici.

Inoltre, sono esclusi i danni:

- agli specchietti retrovisori;
- quelli provocati ad altre parti del Veicolo assicurato dalla rottura dei Cristalli.

Ci sono limiti di copertura?

- L'Impresa indennizza l'Assicurato delle spese sostenute fino alla concorrenza dei massimali di seguito indicati, da intendersi per Sinistro e per anno assicurativo, indipendentemente dal numero dei Cristalli rotti:
- Euro 3.000 in Rete Convenzionata con l'impresa o con l'Intermediario;
- Euro 1.500 fuori Rete Convenzionata.
- Resta inoltre espressamente inteso che operano gli scoperti e i minimi riportati nell'Art. 2.14 "Scoperti e Franchigie".

In caso di Rottura dei Cristalli a seguito di:

- Furto;
- Kasko;
- Collisione;
- Atto Vandalico;
- Evento Naturale;

la garanzia è prestata con l'applicazione degli scoperti e delle franchigie propri delle garanzie citate dove queste sono operanti in polizza.

Art. 2.9 - Garanzia Collisione

Che cosa è assicurato?

L'Impresa indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato a seguito di Collisione con altro Veicolo identificato, munito di targa o altro dato di immatricolazione. L'Indennizzo avviene se la Collisione si è verificata durante la circolazione.

Che cosa non è assicurato?

L'Assicurazione non comprende i danni:

- derivanti dalla guida del Veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione.
- causati da fuoco, surriscaldamento, scoppio, corto circuito, ritorno di fiamma, Incendio non determinati dagli eventi descritti nell'oggetto dell'Assicurazione;
- conseguenti a tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo;
- conseguenti a grandine, tempeste, trombe d'aria, uragani, alluvioni, mareggiate, frane, smottamenti del terreno e fenomeni naturali in genere;
- subiti dal Veicolo durante l'uso o il possesso abusivo dello stesso a seguito di Furto e Rapina.

A differenza della garanzia Kasko, la Collisione non prevede il rimborso in caso di:

- uscita di strada;
- ribaltamento;
- urto contro un ostacolo;
- collisione con un Veicolo non identificato.

Ci sono limiti di copertura?

- In caso di danno totale del veicolo assicurato:
 - l'Impresa calcola l'ammontare del danno in base al valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro a cui sono applicati gli scoperti e i minimi riportati nell'Art. 2.14 "Scoperti e Franchigie".
- In caso di danno parziale del veicolo assicurato:
 - l'ammontare del costo delle riparazioni o delle sostituzioni che servono a ripristinare il veicolo com'era prima di un danno considerato "parziale", non può superare il valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro e non può andare oltre la somma assicurata.

Art. 2.10 - Garanzia Kasko

Che cosa è assicurato?

L'Impresa indennizza l'Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal Veicolo assicurato a seguito di:

- Collisione con altro Veicolo, verificatasi durante la circolazione;
- urto;
- uscita di strada;
- ribaltamento.

La garanzia opera anche a seguito di Collisione su strada pubblica avvenuta con un Veicolo identificato, ma privo di valida copertura RCA.

Che cosa non è assicurato?

L'Assicurazione non comprende i danni:

- esclusi nella garanzia Collisione;
- alle ruote, cerchioni, camere d'aria, se si verificano non congiuntamente ad altro danno indennizzabile a termine di polizza;
- meccanici da Usura e/o cattiva manutenzione del mezzo.

Ci sono limiti di copertura?

- In caso di danno totale del veicolo assicurato:
 - l'Impresa calcola l'ammontare del danno in base al **valore commerciale del veicolo assicurato al momento del sinistro a cui sono applicati gli scoperti e i minimi riportati nell'Art. 2.14 "Scoperti e Franchigie"**.**L'indennizzo non può mai superare il limite della somma assicurata.**
- In caso di **danno parziale** del veicolo assicurato:
 - l'ammontare del costo delle riparazioni o delle sostituzioni che servono a ripristinare il veicolo com'era prima di un danno considerato "parziale", non può superare il valore commerciale che il veicolo ha al momento del sinistro e non può andare oltre la somma assicurata.

Art. 2.11 - Garanzia GAP (Valore a nuovo)

Che cosa è assicurato?

L'Impresa, in caso di sinistro che abbia comportato un danno totale e liquidabile secondo la presente polizza, derivante da:

- Incendio;
- Furto e/o rapina;
- Eventi naturali;
- Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici;

entro 6 mesi dalla data del sinistro, riconosce all'Assicurato il pagamento della differenza fra il prezzo di riacquisto di un veicolo equivalente a quello assicurato e il valore indennizzabile secondo i termini di polizza.

La garanzia GAP VN12 (con durata di 12 mesi dalla decorrenza della polizza) è sempre operante e già ricompresa nel premio assicurativo.

Tramite pagamento di un premio aggiuntivo e a seconda della durata prescelta, sono inoltre possibili le seguenti 4 opzioni facoltative:

- GAP VN24 con durata di 24 mesi dalla decorrenza della polizza;
- GAP VN36 con durata di 36 mesi dalla decorrenza della polizza;
- GAP VN48 con durata di 48 mesi dalla decorrenza della polizza;
- GAP VN60 con durata di 60 mesi dalla decorrenza della polizza.

La copertura ha validità per l'intero periodo di pagamento del premio di garanzia.

Che cosa non è assicurato?

L'Assicurazione non comprende i danni derivanti dalle seguenti garanzie:

- Collisione;
- Kasko.

Ci sono limiti di copertura?

- **L'impresa** indennizza l'Assicurato delle spese sostenute **fino alla concorrenza di Euro a 55.000 €**;
- La garanzia è valida solo se è stato pagato il correlativo premio.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 2.12 - Esclusioni valide per tutte le garanzie CVT

Sono esclusi dalla copertura i danni:

- a) relativi a radiotelefoni e telefoni satellitari anche stabilmente fissati al Veicolo;
- b) relativi ad Optionals ed Apparecchi Audiofonovisivi la cui presenza non è documentabile;
- c) alle antenne avvitate e ai tergicristallo anteriori e posteriori;
- d) avvenuti durante la partecipazione a gare o competizioni automobilistiche e alle relative prove ufficiali;
- e) conseguenti a:
 - atti di guerra, guerra civile (dichiarata o di fatto), occupazione militare;
 - scioperi e sommosse. Fa eccezione il caso di attivazione della garanzia atti vandalici ed Eventi sociopolitici di cui all'art. 2.6 "Garanzia Atti Vandalici ed Eventi Sociopolitici";
 - manifestazioni, invasioni, insurrezioni;
- f) causati da eruzioni vulcaniche;
- g) conseguenti allo sviluppo controllato o meno di energia nucleare o radioattività, comunque determinatosi;
- h) determinati da dolo del Contraente, dell'Assicurato e delle persone di cui essi devono rispondere a norma di legge (familiari o conviventi, dipendenti o persone incaricate della guida, riparazione o sorveglianza del Veicolo assicurato);
- i) preesistenti sulla parte danneggiata, da qualunque causa originati;
- j) derivanti da abuso di alcool, abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti, allucinogeni.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 2.13 - Limiti validi per tutte le garanzie CVT

Le somme garantite ed i massimali indicati rappresentano il massimo esborso dell'Impresa per Sinistro e per anno assicurativo, salvo quanto espressamente ed eventualmente indicato all'interno di ciascuna garanzia.

Art. 2.14 - Scoperti e Franchigie

L'entità degli scoperti e delle franchigie è correlata alla modalità di liquidazione/riparazione (utilizzo o non utilizzo delle strutture convenzionate con l'Impresa) scelta dall'Assicurato.

Gli scoperti e le franchigie per le garanzie qui di seguito indicate operano come segue:

INCENDIO E FURTO/RAPINA

Danno Totale				
Zona	Rete Convenzionata		Fuori Rete Convenzionata	
	scoperto	minimo	scoperto	minimo
1	0%	0 €	20%	2.000 €
2	0%	0 €	20%	2.000 €
2 bis	0%	0 €	20%	2.000 €
3	0%	0 €	20%	2.000 €
4	15%	500 €	20%	2.000 €

Danno Parziale				
Zona	Rete Convenzionata		Fuori Rete Convenzionata	
	scoperto	minimo	scoperto	minimo
1	15%	300 €	20%	2.000 €
2	15%	300 €	20%	2.000 €
2 bis	15%	300 €	20%	2.000 €
3	15%	350 €	20%	2.000 €
4	15%	500 €	20%	2.000 €

EVENTI NATURALI ED EVENTI SOCIOPOLITICI

Danno Totale e Parziale				
Zona	Rete Convenzionata		Fuori Rete Convenzionata	
	scoperto	minimo	scoperto	minimo
1	15%	300 €	20%	2.000 €
2	15%	300 €	20%	2.000 €
2 bis	15%	300 €	20%	2.000 €
3	15%	350 €	20%	2.000 €
4	15%	500 €	20%	2.000 €

ROTTURA CRISTALLI

Danno Totale (sostituzioni) e Danno Parziale (riparazioni)			
Zona	Rete Convenzionata Impresa	Rete Convenzionata Intermediario	Fuori Rete Convenzionata
Tutte	Franchigia	Franchigia	Franchigia
	125€	200 €	300 €

COLLISIONE

Danno Totale e Parziale				
Zona	Rete Convenzionata		Fuori Rete Convenzionata	
	scoperto	minimo	scoperto	minimo
1	15%	500 €	20%	2.000 €
2	15%	500 €	20%	2.000 €
2 bis	15%	500 €	20%	2.000 €
3	15%	500 €	20%	2.000 €
4	15%	600 €	20%	2.000 €

KASKO

Danno Totale e Parziale				
Zona	Rete Convenzionata		Fuori Rete Convenzionata	
	scoperto	minimo	scoperto	minimo
1	15%	1.000 €	20%	2.000 €
2	15%	1.000 €	20%	2.000 €
2 bis	15%	1.000 €	20%	2.000 €
3	15%	1.000 €	20%	2.000 €
4	20%	1.000 €	20%	2.000 €



COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?

Art. 2.15 - Valore assicurato

Per la determinazione del Valore assicurato, **qualora la copertura assicurativa venga attivata entro i primi 12 mesi dalla data di acquisto**, si considera il **valore di acquisto del Veicolo indicato in fattura**.

Qualora invece la copertura assicurativa venga attivata dopo i primi 12 mesi dalla data di acquisto, si considera il **Valore commerciale delle "Automobili usate"**. Il Valore commerciale è riportato sulla rivista "Quattroruote" e adeguato in base allo stato di conservazione ed Usura del Veicolo. Il valore di acquisto del Veicolo è comprensivo degli Optionals ed Apparecchi Audiofonovisivi, risultante dalla fattura di acquisto del Veicolo stesso.

Tale articolo non è applicabile in caso di attivazione delle garanzie "Kasko" e "Collisione".

3. GARANZIA INFORTUNIO DEL CONDUCENTE

Questa sezione disciplina la garanzia “Infortunio del Conducente”, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.



CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 3.1 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa assicura il legittimo Conducente per gli infortuni subiti in occasione della guida del Veicolo identificato nel Modulo di Adesione. La garanzia opera dal momento in cui il legittimo Conducente sale a bordo del Veicolo sino al momento in cui ne discende.

In caso di Infortunio del legittimo Conducente che comporti invalidità permanente o morte, l'Impresa riconosce una somma calcolata sul capitale assicurato indicato nel presente Contratto.

Il capitale assicurato è pari a Euro 50.000. In particolare, l'Impresa garantisce:

- l'invalidità permanente da Infortunio del legittimo Conducente, per la quale l'Impresa paga un'Indennità se il grado di invalidità è superiore al 3% e l'Infortunio non rientra tra quelli esclusi;
- la morte da Infortunio del legittimo Conducente.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 3.2 - Esclusioni specifiche relative alla garanzia “Infortunio del Conducente”

L'Impresa non riconosce alcuna Indennità per gli infortuni subiti dal legittimo conducente:

- derivanti dalla guida del Veicolo assicurato senza la prescritta abilitazione. Fa eccezione il caso di guida con patente scaduta a condizione che il legittimo conducente ha i requisiti per il rinnovo, al momento del Sinistro;
- in conseguenza di sue azioni delittuose o di sue imprese temerarie;
- derivanti da guerra, insurrezioni;
- derivanti da abuso di alcool, abuso di psicofarmaci, dall'uso di stupefacenti, allucinogeni;
- in occasione di gare automobilistiche o delle relative prove ed allenamenti;
- in caso di dolo del guidatore.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 3.3 - Limiti specifici relativi alla garanzia “Infortunio del Conducente”

L'Impresa indennizza l'Assicurato fino a un limite di Euro 50.000.

L'assicurazione è prestata con l'applicazione della seguente franchigia in caso di invalidità permanente da infortunio.

Franchigia invalidità permanente da infortunio	
Percentuale Invalidità	Indennizzo
Inferiore al 3%	Nessun indennizzo
Tra 3% e 25%	Indennizzo solo per la parte che supera la soglia del 3%
Tra 26% e 66%	Nessuna franchigia
Superiore al 66%	Indennizzo al 100%



COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?

Art. 3.4 - Indipendenza da obblighi assicurativi di legge

La garanzia è stipulata liberamente fra le Parti indipendentemente da qualsiasi obbligo assicurativo stabilito dalla legge.

4. GARANZIA TUTELA LEGALE

Questa sezione disciplina la garanzia “Tutela legale”, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni



CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 4.1 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa assume a proprio carico l'onere dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che l'Assicurato deve sostenere. Ciò avviene a seguito di un Sinistro rientrante nella copertura assicurativa.

L'Assicurazione è prestata per le spese, competenze e onorari dei professionisti liberamente scelti dall'Assicurato, quali:

- l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio. È compreso il procedimento di mediazione o di negoziazione assistita, come previsti dalla normativa vigente;
- le spese peritali per un Consulente Tecnico d'Ufficio (CTU) e il Consulente Tecnico di Parte (CTP), nella misura delle somme liquidate dal Giudice;
- le spese per un informatore (investigatore privato) per la ricerca di prove a difesa;
- le spese di giustizia nel processo penale;
- un legale di controparte, in caso di soccombenza dell'Assicurato con condanna alle spese;
- gli arbitrati rituali e/o irrituali, compreso l'Arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di Assicurazione, atte a riconoscere il diritto dell'Assicurato al risarcimento e/o quantificazione dello stesso;
- transazioni preventivamente autorizzate dall'Impresa;
- formulazione di ricorsi ed istanze presentate alle Autorità competenti;
- **l'intervento di un avvocato domiciliatario per giudizi civili di valore superiore a Euro 5.000.** Si applica nel caso in cui il legale prescelto dall'Assicurato nella propria città di residenza non abbia studio nel luogo ove ha sede l'Autorità giudiziaria competente. **In tal caso l'Assicurato deve farsi rappresentare da altro professionista.** L'Impresa corrisponde a quest'ultimo i diritti di domiciliazione.

Art. 4.2 - Rischi assicurati

Con riferimento all'articolo precedente, la garanzia riguarda solo i sinistri concernenti il Veicolo o la persona indicata sul Modulo di Adesione.

Sono assicurati:

- il proprietario o il locatario del Veicolo;
- la persona indicata sul Modulo di Adesione;
- il Conducente autorizzato;
- i trasportati;

per gli eventi connessi al Veicolo identificato sul Modulo di Adesione.

La garanzia opera nei seguenti casi:

- a) Arbitrato e azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazione (escluso l'Impresa) relativamente a controversie inerenti richieste di risarcimento danni. Inoltre, sono comprese le spese sostenute in ambito stragiudiziale. Ciò vale anche nei confronti della propria Compagnia di Responsabilità Civile Auto in merito all'applicazione della Convenzione CARD (Convenzione tra gli Assicuratori per il Risarcimento Diretto). Come previsto dal CAP, le spese in ambito stragiudiziale sono garantite nei seguenti casi:
- inosservanza dei termini previsti per la formulazione dell'offerta;
 - mancata comunicazione o diniego dell'offerta;
 - mancato accordo tra le Parti;
- b) danni subiti da:
- Veicolo;
 - proprietario;
 - Conducente autorizzato;
 - trasportati;
- per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti in occasione dell'uso del Veicolo;
- c) danni causati dal proprietario o dal Conducente autorizzato, a trasportati o ad altri soggetti in conseguenza dell'uso del Veicolo;
- d) difesa penale:
- del proprietario;
 - del Conducente autorizzato;
 - dei trasportati;
- per Reato colposo o per contravvenzione avvenuti in conseguenza dell'uso del Veicolo;
- e) istanza di dissequestro del Veicolo in caso di sequestro avvenuto in conseguenza di Incidente della circolazione;
- f) istanza di modifica del provvedimento di Sospensione della patente in conseguenza di Incidente della circolazione.

Sottosezione Tutela recupero punti patente

La copertura assicurativa si intende estesa alle garanzie sottoindicate. Tali garanzie sono valide ed operanti solo se sono state richiamate sulla scheda di Polizza ed è stato corrisposto il relativo Premio.

Art. 4.3 - Patente a punti

La garanzia Recupero punti patente opera solo se l'Assicurato al momento dell'effetto della presente Polizza è in possesso di **almeno 10 punti sulla propria patente di guida.**

Per la verifica della **presenza di 10 punti** sono considerate valide solo le decurtazioni punti relative ad infrazioni commesse dopo l'effetto della presente Polizza.

Che cosa è assicurato?

L'Impresa rimborsa le spese sostenute per:

- partecipare al corso di aggiornamento di recupero dei punti;
- sostenere l'esame per la revisione della patente.

Che cosa non è assicurato?

La garanzia non opera per il pagamento di:

- a) cauzioni;
- b) multe;
- c) ammende.

Inoltre, la garanzia non opera se la revisione ex art. 126 Bis C.d.S. è conseguente a perdita di punti per uno o più dei seguenti articoli:

- art. 126 bis – Revoca per mancato superamento dell'esame di revisione
- art. 141 – Gare di velocità
- art. 186 – Guida in stato d'ebbrezza
- art. 187 – Guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti
- art. 189 – Omissione di soccorso
- art. 192 – Violazione di posti di blocco

Ci sono limiti di copertura?

Per il rimborso delle spese, è previsto un importo massimo fino alla concorrenza di Euro 2.000 per evento e periodo di assicurazione in conseguenza alla perdita di:

- punti 6 per le patenti A e B;
- punti 9 per le patenti superiori;

dalla data di sottoscrizione del presente Contratto.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 4.4 - Esclusioni specifiche relative alla garanzia "Tutela legale"

Sono esclusi dalla garanzia:

- il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
- gli oneri fiscali;
- le spese, le competenze e gli onorari relativi a controversie per il recupero del credito, sia quando l'Assicurato è creditore, sia quando è debitore;
- le spese, competenze ed onorari per controversie:
 - in materia amministrativa, fiscale, tributaria;
 - derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
 - relative a successioni e/o donazioni;
 - derivanti da compravendita, permuta di immobili, terreni e beni mobili registrati;
 - derivanti da contratti di locazione;
- le spese per controversie nei confronti dell'Impresa;
- le spese per controversie tra assicurati (più persone assicurate nell'ambito dello stesso Contratto);
- le tasse di registro.

Inoltre, la garanzia non opera nei seguenti casi:

- a) dolo dell'Assicurato;
- b) se il Veicolo indicato sul Modulo di Adesione non è coperto da Assicurazione obbligatoria di responsabilità civile da circolazione (RCA);
- c) trasporto di persone, quando questo non avviene in conformità a quanto previsto dalla carta di circolazione o da ogni altra disposizione vigente in materia di trasporto;
- d) se il conducente del Veicolo non è abilitato alla guida secondo le disposizioni vigenti;
- e) Violazione delle seguenti norme del CdS:
 - art. 186 – Guida sotto l'influenza dell'alcool;
 - art. 186-bis – Guida sotto l'influenza dell'alcool per conducenti di età inferiore a ventuno anni, per i neopatentati e per chi esercita professionalmente l'attività di trasporto di persone o di cose;
 - art. 187 – Guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti;
 - art. 189 – Comportamento in caso di Incidente;fa eccezione il caso di sentenza di assoluzione con formula piena;
- f) in relazione a fatti derivanti da partecipazione a gare o competizioni sportive e relative prove. Fa eccezione il caso in cui si tratti di gare di pura regolarità indette dall'ACI;
- g) per le controversie di natura contrattuale nei confronti dell'assicuratore RCA del Veicolo indicato sul Modulo di Adesione;
- h) se la compagnia di RCA agisce nei modi e nei termini previsti dal CAP.

Inoltre, per i giudizi civili di valore superiore a Euro 5.000, l'intervento di un avvocato domiciliatario esclude:

- gli oneri per la trattazione extragiudiziale;
- le spese di trasferta del legale di fiducia dell'Assicurato.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 4.5 - Limiti specifici relativi alla garanzia “Tutela legale”

L'Impresa opera per la garanzia Tutela legale entro i seguenti limiti:

- Euro 15.000 per Sinistro;
- per le spese sostenute a seguito recupero punti patente, fino a Euro 2.000 per sinistro e periodo di assicurazione;
- per le spese sostenute in ambito stragiudiziale, fino a Euro 500 per evento.

Inoltre, in caso di azioni legali nei confronti di compagnie di assicurazioni:

- le spese;
- le competenze;
- gli onorari;

dei professionisti liberamente scelti dall'Assicurato, sono coperti per un valore di lite non inferiore ad Euro 1.000.



COME E CON QUALI CONDIZIONI OPERATIVE MI ASSICURO?

Art. 4.6 - Coesistenza con assicurazioni di Responsabilità civile

Se l'Assicurato risponde di danni causati a terzi o è convenuto in giudizio in sede civile, l'assistenza legale è prestata dalla Compagnia che fornisce la copertura di Responsabilità Civile. L'assistenza copre le spese di resistenza e di soccombenza, come previsto dal Codice Civile.

L'Impresa non è tenuta ad alcun intervento. L'Impresa interviene solo ad integrazione e dopo esaurimento di quanto dovuto dalla Compagnia di Assicurazione che presta la copertura per la Responsabilità Civile.

Se manca la copertura per responsabilità civile con altra compagnia, la Polizza opera a primo rischio nei limiti del massimale stabilito.

La presente garanzia non è operante se il mancato intervento della Compagnia di Assicurazione che presta la copertura per la Responsabilità Civile è conseguenza di inadempimento dell'Assicurato.

Gli inadempimenti riguardano:

- denuncia del Sinistro;
- pagamento e/o regolazione Premio;
- azioni di rivalsa esercitate da detta Compagnia nei confronti dell'Assicurato.

Art. 4.7 - Responsabilità precontrattuali

Come previsto dal Codice Civile, **le Parti devono comportarsi secondo buona fede durante le trattative e nella formazione del Contratto.**

5. GARANZIA ASSISTENZA STRADALE

Questa sezione è suddivisa in 2 capitoli principali (*Garanzie prestate – Prestazioni operanti oltre i 50 km dal luogo di residenza dell'Assicurato*) che disciplinano le garanzie, oggetto della presente Assicurazione incluse le relative prestazioni, limiti ed esclusioni.



CHE COSA È ASSICURATO?

Art. 5.1 - Garanzia Assistenza Stradale

La copertura assicurativa si estende alle garanzie sotto indicate. Queste garanzie sono valide ed operanti solo se sono richiamate sul Modulo di Adesione ed è stato corrisposto il relativo Premio.

Le attività di servizio inserite nella garanzia assistenza sono offerte a titolo gratuito.

Art. 5.2 - Oggetto dell'Assicurazione

L'Impresa eroga in favore dell'Assicurato le prestazioni di Assistenza nel caso si renda necessaria a seguito di:

- Incidente;
- Incendio;
- Furto (anche tentato o parziale);
- Eventi sociopolitici;
- Eventi naturali;
- Guasto

Le prestazioni dovute a:

- esaurimento batteria;
- mancato avviamento;
- mancanza di carburante;
- errato rifornimento;

sono prestate solo per le garanzie "Dèpannage" e "Quick Service".

Art. 5.3 - Modalità per l'erogazione dell'assistenza

L'Assicurato deve telefonare alla Struttura Organizzativa componendo il numero verde:

- **800.894147;**
- **+39.039.9890.720 dall'Estero.**

In caso di chiamate dall'Estero l'Impresa rimborsa le spese telefoniche documentate o pertinenti sostenute dall'Assicurato.

La Struttura Organizzativa:

- ricevuta la richiesta di Assistenza, interviene erogando il servizio richiesto secondo le condizioni di Polizza;
- è a disposizione **24 ore su 24 e tutti i giorni dell'anno (festivi compresi)** per accogliere le richieste dell'Assicurato.

L'Impresa ha il diritto di verificare l'esistenza delle condizioni che rendono operante la garanzia. **L'Assicurato deve fornire gli elementi necessari ad attestare l'effettivo verificarsi dell'evento dannoso**, su richiesta dell'Impresa.

Art. 5.4 - Obblighi dell'Assicurato e dell'Impresa

L'Assicurato per ottenere assistenza deve obbligatoriamente contattare la Struttura Organizzativa alla quale deve comunicare:

- le sue generalità (incluse informazioni sul Veicolo e Polizza assicurativa);
- l'eventuale indirizzo o recapito temporaneo (località, via, telefono e simili);
- il tipo di intervento richiesto;
- il genere del pezzo di ricambio, per l'inoltro di ricambi;
- dati dell'officina incaricata delle riparazioni.

Il rimborso può essere riconosciuto entro i limiti previsti dal presente Contratto. Ciò avviene quando la Struttura Organizzativa (previamente contattata) autorizza l'Assicurato a gestire autonomamente l'organizzazione dell'intervento di Assistenza. In tal caso, devono pervenire alla Struttura Organizzativa gli originali dei giustificativi delle spese sostenute dall'Assicurato.

Art. 5.5 - Garanzie prestate

Art. 5.5.1 - Soccorso stradale

Che cosa è assicurato?

In caso di:

- Incidente;
- Incendio;
- Furto di parti del Veicolo;
- ritrovamento dopo Furto totale;
- tentativo di Furto;
- Eventi sociopolitici;
- Eventi naturali;
- Guasto;

la Struttura Organizzativa provvede senza oneri a carico dell'Assicurato, al traino del Veicolo:

- fino al più vicino punto di riparazione della Rete Convenzionata con l'Impresa, **entro 30 km dal luogo del Sinistro**. In assenza di un punto di riparazione della Rete Convenzionata con l'Impresa **entro 30 km dal luogo del Sinistro**, il traino avviene fino al punto di assistenza della Casa Costruttrice più vicino entro i 30 km dal luogo del Sinistro;
- ad un centro di riparazione di sua fiducia che si trova nel raggio di 30 km dal luogo del Sinistro.

A seguito di incidente da circolazione, la Struttura Organizzativa provvede al recupero del Veicolo fuoriuscito dalla sede stradale. Quando il soccorso stradale avviene all'estero, il Veicolo viene trainato fino al punto più vicino della Casa Costruttrice oppure al deposito del soccorritore intervenuto.

Ci sono limiti di copertura?

A seguito di Incidente da circolazione, la Struttura Organizzativa tiene a proprio carico la relativa spesa fino ad un **massimo di Euro 200 per evento** (IVA inclusa).

In caso di soccorso stradale all'Estero, la Struttura Organizzativa tiene a proprio carico i costi dell'assistenza fino ad un importo **massimo di Euro 200 per evento** (IVA inclusa).

Gli eventuali costi per km eccedenti e i giorni di deposito sono a carico dell'Assicurato che paga sul posto al soccorritore intervenuto.

Art. 5.5.2 - Dèpannage

Che cosa è assicurato?

Se il Veicolo rimane immobilizzato per:

- mancanza di carburante;
- errato rifornimento;
- esaurimento batteria;
- mancato avviamento in genere, in modo da non essere in condizioni di spostarsi autonomamente;

la Struttura Organizzativa invia un mezzo di soccorso stradale, il quale effettua la riparazione sul posto quando le circostanze lo consentono.

L'intervento di riparazione non deve superare i 30 minuti e deve consentire al Veicolo di ripartire. I costi della manodopera per i piccoli interventi di riparazione sono a carico della Struttura Organizzativa.

Ci sono limiti di copertura?

I costi dei pezzi di ricambio e del carburante restano a carico dell'Assicurato.

Art. 5.5.3 - Assistenza Green

Che cosa è assicurato?

Se il Veicolo assicurato resta immobilizzato per esaurimento della carica delle batterie, l'Impresa invia un carro attrezzi per il traino del Veicolo al punto di ricarica più vicino. L'intervento è gestito dalla Struttura Organizzativa dell'Impresa.

Inoltre, l'Assicurato può richiedere il rimborso delle spese di taxi eventualmente sostenute. Tali spese devono essere rimborsate dall'Impresa alle seguenti condizioni, che devono ricorrere congiuntamente:

- il soccorso stradale intervenuto non può trasportare l'Assicurato;
- le spese sostenute servono per consentire all'Assicurato di raggiungere il punto di ricarica presso cui è stato trainato il mezzo.

Ci sono limiti di copertura?

L'Assicurato può richiedere il rimborso delle spese di taxi eventualmente sostenute, fino ad un **massimo di Euro 100 per evento e anno assicurativo**.

Art. 5.5.4 - Quick Service

Che cosa è assicurato?

Se la riparazione sul luogo con attivazione della prestazione "Dèpannage" non risolve il problema, la Struttura Organizzativa interviene.

Il soccorritore deve accertare che i danni del Veicolo sono riparabili entro un tempo massimo di 2 ore. In questo caso la Struttura Organizzativa prosegue la riparazione presso un'officina convenzionata. L'intervento avviene d'intesa con l'Assicurato.

La Struttura Organizzativa mette a disposizione l'officina e le risorse necessarie alla riparazione del Veicolo.

Ci sono limiti di copertura?

Tutti i costi della riparazione, quali:

- manodopera;
- parti di ricambio;
- materiali di consumo;

restano a carico dell'Assicurato.

Art. 5.5.5 - Autovettura sostitutiva

Che cosa è assicurato?

In caso di:

- Incidente;
- Incendio;
- tentativo di Furto;
- Guasto;

se la riparazione richiede più di 8 ore di manodopera, secondo i tempi della casa costruttrice e certificati da officine autorizzate, la Struttura Organizzativa interviene. L'intervento prevede la messa a disposizione dell'Assicurato di una vettura di 1.200 di cilindrata (Cat. B).

In caso di Furto, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato una vettura di 1.200 di cilindrata (Cat. B).

L'auto sostitutiva è messa a disposizione tramite le società di autonoleggio convenzionate secondo la disponibilità e le condizioni contrattuali previste. La consegna avviene presso le stazioni d'autonoleggio e negli orari di apertura delle stesse. Queste ultime richiedono che l'Assicurato abbia compiuto 21 anni con un anno di patente e che lo stesso depositi una cauzione tramite carta di credito.

Che cosa non è assicurato?

Sono esclusi dalla garanzia:

- tagliandi periodici;
- interventi di ordinaria manutenzione; e
- di immobilizzo di moto, roulotte o rimorchio.

Ci sono limiti di copertura?

Se la riparazione richiede più di 8 ore di manodopera, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato una vettura di 1.200 di cilindrata (Cat. B) per un massimo di 3 giorni.

In caso di Furto, la Struttura Organizzativa mette a disposizione dell'Assicurato una vettura di 1.200 di cilindrata (Cat. B) per un massimo di 7 giorni.

Il periodo decorre dalla presentazione della denuncia di furto alle autorità competenti.

Inoltre, sono a carico dell'Assicurato:

- le assicurazioni facoltative;
- le spese di carburante;
- pedaggi;
- traghetti;
- gli eventuali giorni di noleggio eccedenti che devono in ogni caso essere autorizzati dalla Struttura Organizzativa.

Prestazioni operanti oltre i 50 km dal luogo di domicilio dell'Assicurato

Art. 5.5.6 - Spese di albergo

Che cosa è assicurato?

In caso di:

- Incidente;
- Incendio;
- Furto;
- Guasto;

se si rende necessario per le riparazioni una sosta forzata, la Struttura Organizzativa tiene a proprio carico le spese di:

- pernottamento;
- prima colazione.

Ci sono limiti di copertura?

La prestazione viene erogata fino ad un massimo di Euro 300 per evento (IVA inclusa).

Art. 5.5.7 - Rientro o prosecuzione del viaggio

Che cosa è assicurato?

Se il Veicolo si trova a più di 50 km dal domicilio dell'Assicurato e subisce:

- Incidente;
- Incendio;
- Furto;
- Guasto;

i cui tempi necessari alla riparazione sono di almeno 3 giorni, la Struttura Organizzativa sostiene il costo del rientro o della prosecuzione del viaggio in treno per l'Assicurato e gli eventuali passeggeri.

Il numero massimo di passeggeri coperti è quello previsto dal libretto di circolazione del Veicolo assicurato.

Se il viaggio supera le 8 ore, l'Impresa copre il ritorno in aereo (classe turistica).

Ci sono limiti di copertura?

La prestazione viene erogata fino ad un massimo di:

- Euro 500 (IVA inclusa), se il Sinistro è avvenuto in Italia;
- Euro 1.000 (IVA inclusa), se il Sinistro è avvenuto all'Estero.

Art. 5.5.8 - Servizio taxi

Che cosa è assicurato?

A seguito di soccorso stradale, l'Assicurato può richiedere una corsa taxi dal luogo d'immobilizzo del Veicolo all'officina di destinazione.

Se il Veicolo deve essere trattenuto in officina per le riparazioni, il taxi accompagna l'Assicurato presso la più vicina stazione di noleggio, stazione ferroviaria e aeroporto.

Ci sono limiti di copertura?

La Struttura Organizzativa tiene a proprio carico il costo della corsa in taxi fino ad un massimo di Euro 50 per evento (IVA inclusa).

Art. 5.5.9 - Demolizione del Veicolo in Italia

Che cosa è assicurato?

Su richiesta dell'Assicurato, la Struttura Organizzativa è invitata ad organizzare la demolizione del Veicolo a seguito di un:

- Incidente da circolazione;
- Guasto;
- ritrovamento a seguito di Furto.

La Struttura Organizzativa vi provvede presso un centro autorizzato situato nel territorio italiano, come previsto dalla normativa vigente.

L'Impresa tiene a proprio carico le spese di:

- trasporto;
- demolizione;
- cancellazione al Pubblico Registro Automobilistico.

Art. 5.5.10 - Recupero del Veicolo riparato o ritrovato dopo il Furto

Che cosa è assicurato?

Se a seguito di:

- Incidente;
- Incendio;

- Guasto;
 - ritrovamento dopo il Furto;
- il Veicolo rimane immobilizzato sul suolo italiano:

- per oltre 36 ore;
- più di 50 km dal comune di domicilio dell'Assicurato;

la Struttura Organizzativa mette a disposizione di quest'ultimo un biglietto:

- del treno di sola andata;
 - dell'aereo (classe turistica), se la durata del viaggio è superiore alle 8 ore;
- per consentire il recupero del Veicolo dopo le riparazioni o il ritrovamento.

Ci sono limiti di copertura?

La Struttura Organizzativa tiene a proprio carico anche le eventuali ulteriori spese necessarie di trasporto (taxi) per raggiungere il Veicolo ritrovato fino ad un massimo di Euro 50 per Sinistro.

Art. 5.5.11 - Rimpatrio del Veicolo dall'Estero

Che cosa è assicurato?

In caso di:

- Incidente;
- Incendio;
- Guasto;
- ritrovamento dopo il Furto;

avvenuti all'Estero, la Struttura Organizzativa interviene quando il Veicolo immobilizzato non è riparabile entro 5 giorni lavorativi o risulta irreparabile. In tali casi, la Struttura Organizzativa organizza e sostiene i costi per il trasporto del Veicolo fino all'officina o carrozzeria indicata dall'Assicurato.

Ci sono limiti di copertura?

La Struttura Organizzativa organizza e tiene a proprio carico i costi per il trasporto del Veicolo all'officina, fino ad un massimo di Euro 1.000 per Sinistro (IVA inclusa).

Inoltre, sono a carico dell'Assicurato:

- riparazione del Veicolo;
- eventuali diritti doganali;
- Optionals del Veicolo eventualmente rubati prima dell'arrivo del mezzo di trasporto della Struttura Organizzativa;

Art. 5.5.12 - Abbandono legale all'Estero

Che cosa è assicurato?

Quando si verifica il Sinistro e il Valore commerciale del Veicolo è inferiore all'ammontare delle spese previste per il suo trasporto in Italia, la Struttura Organizzativa provvede al suo abbandono legale in loco.

La Struttura Organizzativa tiene a proprio carico i costi:

- amministrativi;
- organizzativi.

Ci sono limiti di copertura?

I costi delle spese di:

- custodia;
- eventuale documentazione necessaria al disbrigo delle pratiche inerenti alla perdita di possesso;
- tutti gli altri documenti da richiedere in Italia.

restano a carico dell'Assicurato.

Art. 5.5.13 - Assistenza linguistica all'Estero

Che cosa è assicurato?

Se a seguito di Incidente, nel quale è stato coinvolto il Veicolo assicurato si verifica:

- ricovero ospedaliero;
- fermo;
- arresto;
- minaccia di arresto dell'Assicurato;

la Struttura Organizzativa fornisce assistenza linguistica nell'ambito delle principali lingue europee, tramite un proprio incaricato sul posto.



CHE COSA NON È ASSICURATO?

Art. 5.6 - Esclusioni valide per la garanzia Assistenza Stradale

Tutte le prestazioni non sono dovute per sinistri avvenuti durante e per effetto di:

- gare automobilistiche e motociclistiche e relative prove ed allenamenti;
- stato di guerra, rivoluzione, saccheggi;
- Eventi sociopolitici gravi;
- terremoti o altri fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale;
- fenomeni connessi a trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o artificiali;
- dolo dell'Assicurato, ivi compreso il suicidio o il tentato suicidio;
- abuso di alcolici o psicofarmaci e dell'uso non terapeutico di stupefacenti e allucinogeni;
- non abilitazione dell'Assicurato alla conduzione del Veicolo a norma delle disposizioni di legge in vigore.

Le prestazioni non sono fornite nei Paesi in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.

La Struttura Organizzativa non assume responsabilità per danni causati dall'intervento delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o conseguenti ad ogni altra circostanza fortuita ed imprevedibile.

Il diritto alle assistenze fornite dall'Impresa decade se l'Assicurato non ha preso contatto con la Struttura Organizzativa al verificarsi del Sinistro.

Se l'Assicurato non usufruisce di una o più prestazioni, l'Impresa non fornisce indennizzi o prestazioni alternative a titolo compensativo.

Ogni:

- eccedenza ai massimali previsti nelle singole prestazioni;
- anticipo di denaro previsto;

è concesso compatibilmente con le disposizioni sui trasferimenti di valuta vigenti.

Le disposizioni si applicano sia in Italia sia nel paese in cui si trova momentaneamente l'Assicurato.

L'Assicurato fornisce alla Struttura Organizzativa adeguate garanzie per la restituzione di ogni somma anticipata, anche tramite persona da lui indicata.

L'Assicurato rimborsa la somma anticipata entro 30 giorni dalla data dell'anticipo. Se il rimborso supera tale termine, l'Assicurato restituisce anche gli interessi calcolati al tasso legale corrente.

A parziale deroga di quanto previsto dal Codice Civile, l'Assicurato che riceve prestazioni analoghe da altra Impresa deve dare avviso del Sinistro.

L'avviso va inviato a ogni Impresa assicuratrice e specificamente all'Impresa del presente contratto entro 3 giorni, a pena di decadenza.

Se l'Assicurato attiva un'altra Impresa, le prestazioni del presente contratto operano solo a titolo di rimborso.

Il rimborso copre solo eventuali maggiori costi addebitati all'Assicurato dall'Impresa che ha erogato la Prestazione.

Inoltre, l'Impresa non riconosce rimborsi né indennizzi compensativi per prestazioni:

a) organizzate da:

- altre Compagnie di assicurazione;
- altri Enti;

b) che non sono state richieste preventivamente alla Struttura Organizzativa e da questa organizzate.

Per tutto ciò non è espressamente disciplinato nella presente "Sezione Assistenza" si applicano le disposizioni di legge.



CI SONO LIMITI DI COPERTURA?

Art. 5.7 - Limiti specifici relativi alle garanzie prestate

Tutte le prestazioni, sono fornite per un massimo di 3 volte per tipo entro ciascun anno di validità della polizza, quando non diversamente indicato.

La durata massima della copertura per ogni periodo di permanenza continuata all'Estero nel corso dell'anno di validità della polizza è di 60 giorni.

6. COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

Art. 6.1 - Denuncia del Sinistro

In caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato deve dare avviso scritto all'Intermediario al quale è assegnato il Contratto come previsto dal Codice Civile. Fa eccezione quanto previsto per la garanzia Assistenza e dalla garanzia Tutela legale.

L'avviso deve essere inviato anche per conoscenza a:

Direzione Servizio Sinistri

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21

20864 Agrate Brianza (MB)

E-mail sinistri@nobis.it

entro 5 giorni dall'evento o immediatamente da quando ne ha avuto conoscenza, indicando:

- la data;
- il luogo;
- l'ora;
- le modalità del fatto e l'entità dello stesso;
- il nome ed il domicilio degli eventuali testimoni.

La denuncia di Infortunio deve contenere l'indicazione di:

- luogo;
- giorno;
- ora;
- causa;

dell'evento e deve essere corredata da certificato medico.

Il decorso delle lesioni deve essere documentato con invio all'Impresa di ulteriori certificati medici.

Resta in ogni caso stabilito che l'Assicurato deve sottoporsi a tutti gli accertamenti e controlli medici disposti dall'Impresa. L'Assicurato deve fornire ogni informazione richiesta e consegnare copia completa della cartella clinica. A tal fine, l'Assicurato libera dal segreto professionale i medici che lo hanno visitato o curato.

Le spese di cura e quelle relative ai certificati medici sono a carico dell'Assicurato, salvo che siano espressamente comprese nell'Assicurazione.

Nel caso di omissione dell'obbligo di avviso di cui sopra, l'Assicurato può perdere integralmente o parzialmente il diritto all'Indennità come previsto dal Codice Civile.

GARANZIA CORPI VEICOLI TERRESTRI

Nei casi di:

- Furto;
- Rapina;
- Eventi Sociopolitici;

deve essere effettuata denuncia immediata all'Autorità e inoltrata all'Impresa copia della stessa, vistata dall'Autorità.

Se gli eventi si verificano all'Estero, la denuncia deve essere ripetuta all'Autorità Italiana. Se l'Assicurato non provvede entro i termini indicati, non può beneficiare delle relative garanzie.

In caso di Sinistro relativo alla garanzia Collisione, alla denuncia di Sinistro inoltrata all'Impresa deve far seguito l'invio in originale del modulo di Constatazione Amichevole d'Incidente. Il modulo deve essere compilato in tutte le sue parti.

GARANZIA ASSISTENZA

L'Assicurato dovunque si trova e in qualsiasi momento, per la garanzia Assistenza deve telefonare alla Struttura Organizzativa. La

Struttura Organizzativa è in funzione 24 ore su 24, tramite:

- 800 894147, numero verde;
- +39 039.9890.720, se dall'Estero;
- App "Con NOBIS" (seguendo le istruzioni presenti nel menù, in base alla tipologia di Assistenza necessaria in quel momento).

In ogni caso l'Assicurato deve comunicare con precisione:

- il tipo di assistenza di cui necessita;
- nome e cognome;
- numero di Polizza;
- numero di targa del Veicolo;
- marca e modello del Veicolo;
- indirizzo del luogo in cui si trova;
- il recapito telefonico a cui la Struttura Organizzativa può contattarlo nel corso dell'assistenza.

L'intervento deve sempre essere richiesto alla Struttura Organizzativa, che interviene direttamente o deve autorizzarne esplicitamente l'effettuazione.

Restano fermi i casi di forza maggiore che impediscono all'Assicurato di contattare la Struttura Organizzativa, purché debitamente documentati con verbali o certificazioni del pronto soccorso.



ESEMPI DI CASI DI FORZA MAGGIORE CHE IMPEDISCONO ALL'ASSICURATO DI CONTATTARE LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA

- intervento di forze dell'ordine;
- servizi pubblici di emergenza.

La Struttura Organizzativa può richiedere all'Assicurato ogni documentazione integrale, necessaria alla conclusione dell'assistenza. In ogni caso è necessario inviare gli originali, non le fotocopie di:

- giustificativi;
 - fatture;
 - ricevute;
- delle spese.

L'Impresa si riserva il diritto di chiedere all'Assicurato il rimborso delle spese sostenute per prestazioni di assistenza non dovute secondo quanto previsto dalla polizza o dalla legge.

GARANZIA TUTELA LEGALE

Per la sola garanzia Tutela Legale, l'Assicurato deve trasmettere all'Impresa la documentazione idonea entro 30 giorni dalla data del Sinistro o dal momento in cui ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, come previsto dal Codice Civile.

L'Assicurato deve fornire alla Società, insieme alla denuncia:

- tutti gli atti e i documenti necessari;
- una descrizione completa del fatto che ha originato il Sinistro;
- tutti gli altri elementi necessari.

Se l'Assicurato ha incaricato un proprio legale di fiducia, deve allegare anche il preventivo di spesa redatto dal legale.

In ogni caso, l'Assicurato deve trasmettere all'Impresa con la massima urgenza gli atti giudiziari e ogni altra comunicazione relativa al Sinistro al seguente indirizzo:

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21

Ufficio Tutela Legale

20864 Agrate Brianza (MB)

L'Assicurato deve contattare l'Impresa tramite:

- 800 894147, numero verde;
- 039.9890.001;
- e-mail: tutela@nobis.it

L'Assicurato o chi per esso deve in ogni caso comunicare con precisione:

- cognome e nome;
- numero di polizza;
- motivo della chiamata;
- indirizzo;
- recapito telefonico.

Sottosezione Recupero punti patente

L'Assicurato deve trasmettere all'Impresa la documentazione idonea entro e non oltre 30 giorni dalla data del Sinistro o da quando ne ha avuto conoscenza.

L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto alla garanzia, come previsto dal Codice Civile.

In ogni caso, l'Assicurato è tenuto a trasmettere all'Impresa con la massima urgenza:

- i provvedimenti;
- le notifiche;
- ogni altra comunicazione relativa al Sinistro;

al seguente recapito:

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Centro Direzionale Colleoni – Ufficio Tutela Legale

Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21

20864 Agrate Brianza (MB)

Tel. 039/9890.001

e-mail: tutela@nobis.it

RECLAMI

Per eventuali reclami scrivere a:

Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Ufficio Reclami

Centro Direzionale Colleoni

Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21

20864 Agrate Brianza – MB – reclami@nobis.it

In caso di mancato riscontro scrivere a:

IVASS – Servizio Tutela degli Utenti

Via del Quirinale, 21

00187 ROMA (RM)

Art. 6.1.1 - Gestione dei rapporti assicurativi via web

Il Contraente può registrarsi per accedere ai propri rapporti assicurativi online:

- selezionando nella home page del sito dell'Impresa www.nobis.it, la voce "Area riservata";
- scaricando l'App Nobis CON TE disponibile negli store.

L'accesso all'area riservata consente di consultare la propria posizione assicurativa rispetto a:

- le coperture assicurative in corso;
- le condizioni contrattuali sottoscritte;
- lo stato dei pagamenti dei premi e le relative scadenze.

In caso di difficoltà di accesso, è possibile contattare il Call Center dell'Impresa al numero 039.9890714. Tale Call Center è attivo 24 ore su 24.

Per garantire una più rapida gestione dei sinistri è necessario indicare correttamente il danno subito e allegare alla Denuncia tutta la documentazione richiesta dalle singole prestazioni assicurative.

Art. 6.1.2 - Nota importante

Se il Veicolo che ha subito il danno è gravato da vincolo o privilegio, occorre inviare copia della Denuncia:

- al creditore ipotecario;
- all'Impresa di Leasing proprietaria del Veicolo.

In caso di Danno totale, è consigliabile richiedere l'atto di demolizione e il certificato di perdita di possesso al fine di evitare il pagamento di ulteriori tasse di proprietà sul Veicolo distrutto. Inoltre, devono essere forniti all'Impresa gli originali:

- delle fatture relative alle riparazioni effettuate fuori dalla Rete Convenzionata;
- ogni altra spesa sostenuta a seguito del Sinistro.

L'Impresa si riserva il diritto di richiedere ogni ulteriore documentazione necessaria per valutare correttamente il Sinistro Denunciato.

È obbligatorio comunicare all'Impresa qualsiasi modifica del Rischio intervenuta dopo la stipula del Contratto.

In ogni caso di Sinistro, l'Assicurato deve fornire all'Impresa gli estremi del conto corrente indicando:

- numero di conto corrente;
- codice IBAN;

su cui desidera che venga accreditato il rimborso o l'Indennizzo.

SEZIONE: CORPI VEICOLI TERRESTRI

Art. 6.2 - Recupero del Veicolo

L'Assicurato è tenuto a informare l'Impresa non appena ha notizia del recupero del Veicolo rubato o di parte di esso.

Se il Veicolo viene ritrovato prima della liquidazione dell'Indennizzo, l'eventuale danno è considerato parziale e viene liquidato secondo i criteri previsti per i danni parziali.

L'Assicurato si impegna a rilasciare un atto di procura a vendere. Tale adempimento è richiesto al fine di agevolare il trasferimento della proprietà del Veicolo recuperato nel caso di ritrovamento dopo l'Indennizzo, prima che l'Impresa proceda alla liquidazione del danno.

L'Assicurato può conservare il Veicolo recuperato. In tal caso deve restituire all'Impresa l'importo precedentemente liquidato, al netto del danno effettivamente riconosciuto e valutato dall'Impresa.

Art. 6.3 - Riparazione del Veicolo

Salvo le riparazioni urgenti e assolutamente necessarie, **l'Assicurato non deve far eseguire alcuna riparazione prima che l'Impresa visioni il Veicolo e dia il consenso all'intervento.** L'Impresa informa l'Assicurato e può:

- far eseguire le riparazioni del Veicolo danneggiato in strutture di propria fiducia;
- disporre la sostituzione delle parti rubate, distrutte o danneggiate, in alternativa alla liquidazione dell'Indennizzo.

In caso di danno da grandine, l'Impresa decide se eseguire la Riparazione a freddo o a caldo. L'Impresa:

- utilizza Aziende Specializzate;
- rispetta scoperti e franchigie;
- garantisce un risultato equivalente.

Art. 6.4 - Determinazione dell'ammontare del danno

L'ammontare del danno è determinato direttamente dall'Impresa con l'Assicurato. In caso di mancato accordo, la determinazione del danno può essere affidata su richiesta di una delle Parti a due periti nominati:

- uno nominato dall'Impresa;
- uno dall'Assicurato.

In caso di disaccordo tra i periti, questi nominano un terzo perito e le decisioni sono assunte a maggioranza. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta è effettuata anche su istanza di una sola Parte. Tale nomina è fatta dal Presidente del Tribunale nel cui circondario si trova la residenza dell'Assicurato.

Le valutazioni peritali sono vincolanti per le Parti, che rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnazione salvo i casi di:

- dolo;
- errore;
- violenza;
- violazione delle pattuizioni contrattuali.

Resta in ogni caso impregiudicata ogni azione o eccezione relativa all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se uno dei periti si rifiuta di sottoscriverla, a condizione che tale rifiuto sia attestato nel verbale finale dagli altri periti. Ciascuna Parte paga le spese del perito da essa nominato, mentre le spese del terzo perito sono divise in parti uguali. I periti sono dispensati dall'osservanza di formalità legali.

Art. 6.5 - Pagamento dell'Indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato l'ammontare del danno, l'Impresa paga l'Indennizzo se non è stata formulata opposizione da parte di eventuali creditori:

- privilegiati;
- pignorati;
- ipotecari.

Nella determinazione dell'ammontare del danno, l'Impresa tiene conto:

- dell'incidenza dell'IVA, se questa rimane a carico dell'Assicurato;
- che l'importo dell'incidenza dell'IVA sia stato compreso nel Valore assicurato del Veicolo e dei suoi Optional.

In tutti i casi di Danno totale, **l'Assicurato è inoltre tenuto a far pervenire all'Impresa:**

a) copia della fattura di acquisto;

b) documentazione rilasciata dal PRA idonea a:

- identificare il Veicolo assicurato;
- determinare con certezza la data di prima immatricolazione;
- verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno.

L'Assicurato deve inoltre rilasciare, anche in caso di Furto totale:

- una procura a vendere a favore dell'Impresa;
- una delega alla rottamazione, se richiesta dall'Impresa;
- una dichiarazione sottoscritta dalla quale risulti se è un soggetto in grado di recuperare l'IVA sul Veicolo, come previsto dalla normativa vigente.

Per i veicoli dotati di impianto Antifurto/Localizzatore satellitare deve inoltre essere prodotta, anche in caso di Furto totale:

- una copia del contratto di installazione;
- una dichiarazione sottoscritta attestante che al momento del Sinistro, il relativo servizio era regolarmente attivo.

In caso di Incendio, l'Assicurato deve trasmettere all'Impresa anche:

- una copia del verbale dei Vigili del Fuoco, se intervenuti;
- una dichiarazione equivalente.

Inoltre, deve essere fornita la documentazione comprovante l'avvenuta installazione e il valore degli Optionals per i quali viene richiesto l'indennizzo.

L'Impresa:

- verifica l'operatività della garanzia, **decorso il termine di 60 giorni dalla data di denuncia** del Sinistro e a condizione che sia stata prodotta tutta la documentazione richiesta;
- paga l'Indennizzo entro **30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione completa**, purché non sia stata proposta opposizione da parte di eventuali creditori privilegiati, pignorati o ipotecari.

La cessione da parte dell'Assicurato di eventuali crediti vantati nei confronti dell'Impresa in Applicazione del presente Contratto non è valida né efficace nei confronti del cessionario. Tale cessione è ammessa solo in presenza di preventiva ed espressa autorizzazione dell'Impresa.

Con la sottoscrizione del Contratto, l'Assicurato si impegna a:

- **informare qualsiasi avente causa del contenuto della presente clausola;**
- **manlevare l'Impresa da ogni contestazione avanzata dal cessionario del credito.**

In caso di Sinistro Kasko oppure Collisione

L'Assicurato presenta denuncia all'Impresa e descrive in modo dettagliato il Sinistro.

L'Assicurato indica:

- **gli eventuali interventi delle Autorità;**
- **le generalità di eventuali testimoni, dei feriti e delle persone coinvolte nell'Incidente.**

Se entrambe le persone coinvolte nell'Incidente firmano il modello C.A.I. (Constatazione Amichevole di Incidente – modello Blu) con riconoscimento della responsabilità del terzo, l'Assicurato trasmette il modello all'Impresa.

In caso di Furto totale, l'Assicurato trasmette all'Impresa:

- a) **tutte le chiavi;**
- b) **copia della fattura di acquisto;**
- c) **documentazione rilasciata dal PRA idonea a:**
 - **identificare il Veicolo assicurato;**
 - **determinare con certezza la data di prima immatricolazione;**
 - **verificare la titolarità del diritto al risarcimento del danno.**

A tal fine, l'Assicurato trasmette il Certificato dello Stato Giuridico Attuale, l'Estratto Cronologico Generale Integrato e il Certificato di Proprietà.

In caso di Sinistro coperto dalla garanzia Accessoria Sinistro protetto

Deve essere allegata obbligatoriamente la seguente documentazione:

- **Modulo di constatazione amichevole (Modulo C.A.I.), se compilato, e/o verbale delle Autorità intervenute sul luogo del Sinistro;**
- **Copia della denuncia di Sinistro presentata alla propria Assicurazione RC Auto;**
- **Copia della carta di circolazione;**
- **Dichiarazione o denuncia da cui risultano i dati del Veicolo e le generalità del conducente del Veicolo non coperto da polizza RC obbligatoria.**

SEZIONE: INFORTUNIO DEL CONDUCENTE

Art. 6.6 - Determinazione dell'Indennizzo

Sulla base:

- della documentazione ricevuta;
- degli accertamenti effettuati.

L'Impresa formula un'offerta di Indennizzo.

In caso di disaccordo la questione può essere risolta da uno o più arbitri nominati con apposito atto.

Art. 6.7 - Grado di invalidità permanente e riconoscimento dell'Indennità

Ricevuta la documentazione e valutato il danno, l'Impresa paga l'Indennità secondo la tabella esplicativa riportata all'Art.3.3 "Limiti specifici relativi alla garanzia Infortunio del Conducente".

Sono pagate solo le conseguenze dirette ed esclusive dell'Infortunio. Non si considerano aggravamenti o effetti indiretti dovuti a condizioni fisiche o patologiche preesistenti o sopravvenute.

Se l'Assicurato non è fisicamente sano al momento dell'Infortunio, vengono pagate solo le conseguenze che si sarebbero verificate su una persona sana e integra.

In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o arto già minorato, le percentuali della tabella si riducono in funzione dell'invalidità preesistente.

In caso di:

- perdita anatomica;
- riduzione funzionale di più organi o arti;

l'Indennità si calcola sommando le singole percentuali. Il massimo è il 100% della somma assicurata per Invalidità Permanente Totale.

Per le falangi terminali delle dita si considera invalidità permanente solo l'asportazione totale, è escluso il pollice.

Per il pollice, l'Indennità è pari alla metà della percentuale prevista per la perdita totale. Per le altre falangi, l'Indennità è pari a un terzo della percentuale totale.

Nei casi di invalidità permanente non presenti nella tabella, l'Indennità si calcola secondo le percentuali e i criteri indicati. A tal riguardo si considera la diminuzione complessiva della capacità lavorativa e la professione del guidatore non influisce sul calcolo.

Art. 6.8 - Tabella per la liquidazione dell'Indennità di invalidità permanente

L'Indennità per Invalidità permanente parziale viene calcolata sulla Somma assicurata per Invalidità permanente totale. Il calcolo avviene in proporzione al grado di invalidità. Restano fermi i criteri di Franchigia operanti.

DESCRIZIONE	PERCENTUALE	
	des	sin
Perdita totale, anatomica o funzionale, di:		
Un arto superiore	70%	60%
Una mano o un avambraccio	60%	50%
Un pollice	18%	16%
Un indice	14%	12%
Un medio	8%	6%
Un anulare	8%	6%
Un mignolo	12%	10%
Una falange ungueale del pollice	9%	8%
Una falange di altro dito della mano	1/3 del dito	
Amputazione di un arto inferiore:		
Al disopra della metà della coscia	70%	
Al disotto della metà della coscia ma al disopra del ginocchio	60%	
Al disotto del ginocchio, ma al disopra del terzo medio di gamba	50%	
Amputazione di un piede	40%	
Amputazione di ambedue i piedi	100%	
Amputazione di un alluce	5%	
Amputazione di un altro dito del piede	1%	
Amputazione della falange ungueale dell'alluce	2,5%	
Perdita totale della facoltà visiva di un occhio	25%	
Perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi	100%	
Sordità completa di un orecchio	10%	
Sordità completa di entrambi gli orecchi	40%	
Stenosi nasale assoluta monolaterale	4%	
Stenosi nasale assoluta bilaterale	10%	
Esiti di frattura amielico somatica con deformazione a cuneo di:		
Una vertebra cervicale	12%	
Una vertebra dorsale	5%	
12° dorsale	10%	
Una vertebra lombare	10%	
Esiti di frattura di un meta mero sacrale	3%	
Esiti di frattura di un meta mero coccigeo con callo deforme	5%	
Perdita anatomica di un rene	15%	
Perdita anatomica della milza senza compromissioni significative della crasi ematica	8%	

Per le menomazioni degli arti superiori, le percentuali di invalidità previste per i destrorsi valgono per il lato Sinistro in caso di mancinità. Viceversa, valgono per il lato destro.

Art. 6.9 - Morte da Infortunio

L'Indennità è pari alla somma assicurata. La stessa è dovuta anche se la morte avviene a causa dell'Infortunio entro due anni dall'evento, anche dopo la scadenza della Polizza. L'Indennità per morte da Infortunio non si cumula con quella per Invalidità permanente.

Se dopo il pagamento dell'Indennizzo per Invalidità permanente l'Assicurato muore entro due anni dall'Infortunio, l'Impresa corrisponde ai beneficiari la differenza tra l'Indennità per morte e quella per Invalidità permanente. Ciò avviene se l'Indennità per morte risulta superiore a quella già pagata per Invalidità permanente.

Art. 6.10 - Pagamento dell'Indennità

Determinata l'invalidità conseguente all'Infortunio e l'Indennizzo dovuto, l'Impresa:

- comunica agli interessati;
- paga la somma indennitaria espressa in Euro, dopo aver ricevuto notizia della loro accettazione.

Art. 6.11 - Rinuncia al diritto di surrogazione

L'Impresa rinuncia all'esercizio dell'azione di surrogazione che le compete, come previsto dal Codice Civile verso i terzi responsabili del Sinistro.

Art. 6.12 - Risoluzione delle controversie sul grado di invalidità

La quantificazione dell'Indennità spettante all'Assicurato per il grado di Invalidità permanente può essere affidata a due medici, nominati:

- uno dall'Assicurato;
- uno dall'Impresa.

La controversia sul grado di invalidità si devolve ai medici indicati, solo dopo che l'Impresa accerta il diritto dell'Assicurato a ricevere l'Indennizzo previsto.

Se i due medici non raggiungono un accordo, la controversia può essere affidata per iscritto a un collegio di tre medici che sono nominati:

- uno dal Contraente;
- uno dall'Impresa;
- il terzo di comune accordo o dal Consiglio dell'Ordine dei Medici competente, con giurisdizione nel luogo dove deve riunirsi il Collegio medico.

Il Collegio medico si riunisce nel comune della sede di Istituto di Medicina Legale più vicino alla Residenza dell'Assicurato.

Ciascuna parte sostiene le proprie spese e paga il medico da essa designato. Le spese per il terzo medico sono divise a metà tra le parti.

Il Collegio medico può rinviare l'accertamento definitivo dell'Invalidità permanente a una data da definirsi. In tal caso, l'Impresa può pagare parzialmente l'Indennizzo minimo accertato dai periti medici.

Al termine dell'accertamento, l'Impresa liquida l'eventuale conguaglio indennitario.

Le decisioni del Collegio medico si prendono a maggioranza dei voti senza formalità di legge. Tali decisioni vincolano l'Impresa e l'Assicurato.

SEZIONE: TUTELA LEGALE

Art. 6.13 - Insorgenza del Sinistro

Ai fini dell'operatività della presente polizza, il momento di insorgenza del Sinistro è definito in base all'ambito giuridico di riferimento:

- in ambito penale: giorno di commissione del Reato;
- in ambito civile contrattuale: momento in cui una delle parti ha posto in essere il primo comportamento non conforme ai patti contrattuali;
- in ambito civile extracontrattuale: giorno in cui si verifica l'evento dannoso.

Le vertenze promosse da o contro più persone con domande identiche o connesse, sono considerate a tutti gli effetti un unico Sinistro.

In caso di imputazioni o procedimenti di natura diversa che derivano dallo stesso evento o fatto e riguardanti uno o più assicurati, il Sinistro è considerato unico a tutti gli effetti.

Art. 6.13.1 - Garanzia postuma

La garanzia è operante per Sinistri insorti nel periodo di assicurazione. È necessario che sia stato dato all'Impresa l'avviso di Sinistro entro 12 mesi successivi alla risoluzione del contratto.

Art. 6.14 - Gestione del Sinistro

Dopo aver denunciato il Sinistro all'Impresa, l'Assicurato segnala un Legale a tutela dei suoi interessi. Il Legale deve esercitare nel circondario del Tribunale di residenza dell'Assicurato o presso gli uffici giudiziari competenti.

In seguito, l'Impresa comunica il proprio benestare e l'Assicurato procede con la nomina del Legale.

L'Impresa sostiene le spese fino al massimale assicurato e nei limiti della polizza, secondo le tabelle professionali determinate dalla normativa vigente.

L'Assicurato non può intraprendere azioni giudiziarie, concludere accordi o transazioni stragiudiziali senza preventivo benestare dell'Impresa. Il benestare deve pervenire entro 30 giorni dalla richiesta.

In caso di mancato benestare, l'Assicurato deve rimborsare le spese sostenute dall'Impresa e restituire eventuali anticipazioni. L'Impresa comunica il rifiuto con motivazione adeguata entro lo stesso termine.

L'Assicurato trasmette con urgenza al Legale tutti gli atti giudiziari e la documentazione necessaria relativi al Sinistro, regolarizzati a proprie spese secondo le norme fiscali vigenti.

L'Assicurato invia all'Impresa copia della documentazione e di tutti gli atti giudiziari predisposti dal Legale.

In caso di controversia fra il Contraente e altre persone assicurate, la garanzia opera a favore del Contraente.

Se l'Assicurato e l'Impresa sono in disaccordo sulla gestione del Sinistro, la decisione può essere demandata a un Arbitro nominato di comune accordo.

In mancanza di accordo, l'Arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale competente secondo la legge. Ciascuna Parte contribuisce per metà alle spese arbitrali, qualunque sia l'esito dell'Arbitrato.

Art. 6.15 - Scelta del legale

Se la controversia non è stata definita in sede stragiudiziale o sussiste un conflitto di interessi, l'Assicurato ha diritto di scegliere un legale di fiducia.

Il legale deve esercitare nel circondario del Tribunale di Residenza dell'Assicurato o nel luogo in cui hanno sede gli uffici giudiziari competenti.

L'Assicurato deve comunicare all'Impresa il nominativo del legale prescelto prima del conferimento dell'incarico.

La procura al Legale scelto deve essere rilasciata direttamente dall'Assicurato.

L'Assicurato deve fornire al legale tutta la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali vigenti.

Art. 6.16 - Anticipo indennizzi

Per ciascun Sinistro, l'Impresa può riconoscere il pagamento di un anticipo spese richiesto dal legale nominato dall'Assicurato dietro presentazione di regolare parcella.

L'anticipo è erogato entro il limite del massimale previsto, pari a euro 5.000.

L'Impresa riconosce l'anticipo solo per i sinistri che rientrano in garanzia.

A seguito dell'erogazione dell'anticipo, il massimale assicurato si riduce in misura pari proporzionale all'importo riconosciuto.

Art. 6.17 - Recupero di somme

All'Assicurato spettano integralmente i risarcimenti ottenuti e in generale, le somme recuperate o corrisposte dalla controparte a titolo di capitale e interessi.

All'Impresa spettano gli onorari, le competenze e le spese che ha sostenuto e anticipato, liquidati in sede giudiziale o concordati in sede transattiva o stragiudiziale.

Art. 6.18 - Verifiche e controlli

L'Impresa ha il diritto di effettuare verifiche e controlli relativi al Sinistro.

L'Assicurato fornisce tutte le informazioni richieste e tutta la documentazione necessaria.



ESEMPI DI DOCUMENTAZIONE CHE L'ASSICURATO DEVE FORNIRE ALL'IMPRESA

- libro paga previsto dalla normativa vigente;
- registro delle fatture;
- registro dei corrispettivi.

7. ARTICOLI DI LEGGE

In questa sezione vengono richiamate le norme principali citate nel Contratto, affinché il Contraente possa comprendere meglio i riferimenti di legge.

CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Art. 166 – Criteri di redazione

1. Il Contratto e ogni altro documento consegnato dall'Impresa al Contraente va redatto in modo chiaro ed esauriente.
2. Le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell'Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza.

CODICE CIVILE

Art. 1341 – Condizioni generali di Contratto

Le condizioni generali di Contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell'altro, se al momento della conclusione del Contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l'ordinaria diligenza.

In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal Contratto o di sospendere l'esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell'altro Contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del Contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell'autorità giudiziaria.

Art. 1342 – Contratto concluso mediante moduli o formulari

Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate.

Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell'articolo precedente.

Art. 1892 – Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che l'assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del Contratto quando il Contraente ha agito con dolo o con colpa grave.

L'assicuratore decade dal diritto d'impugnare il Contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al Contraente di volere esercitare l'impugnazione. L'assicuratore ha diritto ai premi relativi al Periodo di Assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l'annullamento e, in ogni caso, al Premio convenuto per il primo anno. Se il Sinistro si verifica prima che sia decorso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata.

Se l'assicurazione riguarda più persone o più cose, il Contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.

Art. 1893 – Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave

Se il Contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del Contratto, ma l'assicuratore può recedere dal Contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all'Assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Se il Sinistro si verifica prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall'assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal Contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

Art. 1894 – Assicurazione in nome o per conto di terzi

Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell'inesattezza delle dichiarazioni o delle reticenze relative al Rischio, si applicano a favore dell'assicuratore le disposizioni degli articoli 1892 e 1893.

Art. 1898 – Aggravamento del Rischio

Il Contraente ha l'obbligo di dare immediato avviso all'assicuratore dei mutamenti che aggravano il Rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall'assicuratore al momento della conclusione del Contratto, l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione o l'avrebbe consentita per un Premio più elevato.

L'assicuratore può recedere dal Contratto, dandone comunicazione per iscritto all'Assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l'avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell'aggravamento del Rischio.

Il Recesso dell'assicuratore ha effetto immediato se l'aggravamento è tale che l'assicuratore non avrebbe consentito l'assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l'aggravamento del Rischio è tale che per l'assicurazione sarebbe stato richiesto un Premio maggiore.

Spettano all'assicuratore i premi relativi al Periodo di Assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di Recesso.

Se il Sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l'efficacia del Recesso, l'assicuratore non risponde qualora l'aggravamento del Rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l'assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del Contratto; altrimenti, la somma dovuta è ridotta, tenuto conto del rapporto tra il Premio stabilito nel Contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore Rischio fosse esistito al tempo del Contratto stesso.

Art. 1901 – Mancato pagamento del Premio

Se il Contraente non paga il Premio o la prima rata di Premio stabilita dal Contratto, l'assicurazione resta sospesa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il Contraente paga quanto è da lui dovuto.

Se alle scadenze convenute il Contraente non paga i premi successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.

Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il Contratto è risoluto di diritto se l'assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il Premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l'assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del Premio relativo al Periodo di Assicurazione in corso e al rimborso delle spese. La presente norma non si applica alle assicurazioni sulla vita.

Art. 1907 – Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l'assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente convenuto.

Art. 1910 – Assicurazione presso diversi assicuratori

Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l'Assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.

Se l'Assicurato omette dolosamente di dare l'avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l'indennità.

Nel caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell'art. 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L'assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno.

L'assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.

Art. 1913 – Avviso all'assicuratore in caso di Sinistro

L'Assicurato deve dare avviso del Sinistro all'assicuratore o all'agente autorizzato a concludere il Contratto, entro tre giorni da quello in cui il Sinistro si è verificato o l'Assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l'avviso, se l'assicuratore o l'agente autorizzato alla conclusione del Contratto intervengono entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del Sinistro.

Nelle assicurazioni contro la mortalità del bestiame l'avviso, salvo patto contrario, deve essere dato entro ventiquattro ore.

Art. 1915 – Inadempimento dell'obbligo di avviso o di salvataggio

L'Assicurato che dolosamente non adempie l'obbligo dell'avviso o del salvataggio perde il diritto all'Indennità.

Se l'Assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'Indennità in ragione del pregiudizio sofferto.

Art. 1916 – Diritto di surrogazione dell'assicuratore

L'assicuratore che ha pagato l'Indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'Assicurato verso i terzi responsabili.

Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell'Assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.

L'Assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.

Art. 2952 – Prescrizione in materia di assicurazione

Il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal Contratto di Assicurazione e dal Contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del Contratto di Assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni.

Nell'assicurazione della responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il Risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.

La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'Indennità

INFORMATIVA AI SENSI DEL CAPO III SEZIONE 2 DEL REGOLAMENTO UE 2016/679 (GDPR) AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'Art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), recante disposizioni in materia di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. (di seguito anche la "Compagnia"), Titolare del trattamento dei dati personale, fornisce l'Informativa ai soggetti interessati che forniscono i propri dati personali durante il rapporto contrattuale e intende trattare tali dati nell'ambito delle attività prestate dalla Compagnia.

1. Titolare del trattamento

Il Titolare dei trattamenti dei dati personali di cui alla presente informativa è Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A. con sede legale in viale Colleoni 21, 20864 Agrate Brianza (MB).

2. Tipologia di dati raccolti

I dati raccolti sono dati personali riguardanti persone fisiche identificate o identificabili di cui all'Art. 4, par. 1 del GDPR e dati di categorie particolari di cui all'Art. 9, par. 1 del GDPR.

3. Finalità

I dati sono raccolti per finalità connesse alle attività della Compagnia come segue:

- finalità correlate a trattamenti legati all'emissione e gestione di contratti assicurativi stipulati con la Compagnia, alla gestione di obblighi attinenti pratiche di Risarcimento danni, all'adempimento di specifiche richieste dell'interessato. Il conferimento dei dati è necessario al perseguimento di tali finalità essendo strettamente funzionali all'esecuzione dei citati trattamenti. Il rifiuto dell'Interessato può comportare l'impossibilità per la Compagnia di eseguire la Prestazione richiesta (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *Contrattuale*);
- finalità correlate a obblighi imposti da leggi, regolamenti e disposizioni delle Autorità, normativa comunitaria. Il conferimento, da parte dell'Interessato o di terzi, dei dati necessari al perseguimento di tali finalità è obbligatorio. Un eventuale rifiuto comporterà l'impossibilità di instaurare o proseguire il rapporto contrattuale al quale la presente informativa si riferisce (natura del conferimento *Obbligatoria*, base giuridica *legale*).

4. Modalità di trattamento

I dati sono oggetto di trattamento improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.

La Compagnia garantisce la riservatezza, l'integrità e la disponibilità dei dati personali raccolti, la non visibilità e la non accessibilità da alcuna area pubblica di accesso.

Il trattamento è svolto in forma automatizzata e/o manuale, ad opera di soggetti appositamente incaricati, in ottemperanza alla sicurezza del trattamento come previsto dall'Art. 32 del GDPR.

La Compagnia predispone misure organizzative e tecnologiche idonee affinché questa politica sia seguita all'interno della società al fine di proteggere i dati personali raccolti.

I trattamenti e la conservazione dei dati saranno svolti in Italia. Su richiesta esplicita dell'interessato i dati personali trattati potrebbero essere trasmessi a soggetti esteri coinvolti nella trattazione delle pratiche, fatto salvo impedimenti dettati da normativa stringente, manifesta carenza del soggetto ricevente su misure di sicurezza atte a tutelare la riservatezza dell'informazione trasmessa, indicazioni delle Autorità.

5. Profilazione

La Compagnia non esegue attività di profilazione utilizzando i dati personali raccolti relativi alle finalità di cui al paragrafo 3.

6. Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali trattati per le finalità di cui sopra potranno essere comunicati alle seguenti categorie di soggetti:

- soggetti interni della Compagnia incaricati dei trattamenti sopraindicati;
- soggetti esterni di supporto ai trattamenti quali medici e organismi sanitari, periti, officine e carrozzerie, soggetti facenti parte della rete distributiva della Compagnia;
- altre funzioni aziendali o soggetti esterni di natura accessoria o strumentale, quali società consortili proprie del settore assicurativo, banche e società finanziarie, riassicuratori, coassicuratori, società incaricate della consegna di corrispondenza, soggetti addetti alle attività di consulenza ed assistenza fiscale, finanziaria, legale, informatica, conservazione dati, revisione contabile e certificazione del bilancio;
- soggetti preposti da provvedimenti delle Autorità di vigilanza alla raccolta dati polizze per finalità statistiche, antifrode, antiriciclaggio, antiterrorismo.
- società controllanti e/o collegate alla Compagnia;
- Autorità pubbliche di controllo, vigilanza e di pubblica sicurezza. Non è prevista alcuna forma di diffusione dei dati raccolti.

7. Periodo di conservazione

I dati personali raccolti sono inseriti nel database aziendale e conservati per il periodo di tempo consentito, o imposto, dalle normative applicabili nella gestione del rapporto contrattuale e per il tempo necessario ad assicurare la tutela legale, a lei ed al Titolare al termine del quale saranno cancellati o resi anonimi entro i tempi stabiliti dalla norma di legge.

Qualora intervenga la revoca del consenso al trattamento specifico da parte dell'interessato, i dati verranno cancellati o resi anonimi entro 30 giorni lavorativi dalla ricezione della revoca.

8. Diritti dell'interessato

L'interessato può far valere i diritti previsti dall'Art. 15 (diritto di accesso dell'interessato), dall'Art. 16 (diritto di rettifica), dall'Art. 17 (diritto alla cancellazione, "diritto all'oblio"), dall'Art. 18 (diritto di limitazione di trattamento), dall'Art. 20 (diritto alla portabilità dei dati) e dall'Art. 21 (diritto di opposizione) del Regolamento 2016/679, rivolgendosi mediante lettera RR indirizzata alla sede operativa di Agrate Brianza (MB), presso la Direzione Risorse Umane, o mediante e-mail agli indirizzi privacy@nobis.it oppure nobisassicurazioni@pec.it.

L'interessato ha inoltre il diritto di proporre reclamo direttamente all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, nei termini previsti dalla normativa vigente e seguendo le procedure e le indicazioni pubblicate sul sito web ufficiale dell'Autorità su www.garanteprivacy.it.



Nobis Compagnia di Assicurazioni S.p.A.

Sede Legale e Direzione Generale:

Viale Gian Bartolomeo Colleoni, 21 - 20864 Agrate Brianza (MB)

T + 39 039.9890001

F + 39 039 9890694

info@nobis.it

www.nobis.it

Il presente Set Informativo
è aggiornato alla data del 01 giugno 2026